SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 163° - Numero 146

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 24 giugno 2022** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 21 giugno 2022, n. **78**.

Delega al Governo in materia di contratti pubblici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Delega al Governo in materia di contratti pubblici

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina dei contratti pubblici, anche al fine di adeguarla al diritto europeo e ai princìpi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, e di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché al fine di evitare l'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) perseguimento di obiettivi di stretta aderenza alle direttive europee, mediante l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione corrispondenti a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ferma rimanendo l'inderogabilità delle misure a tutela del lavoro, della sicurezza, del contrasto al lavoro irregolare, della legalità e della trasparenza, al fine di assicurare l'apertura alla concorrenza e al confronto competitivo fra gli operatori dei mercati dei lavori, dei servizi e delle forniture, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese, tenendo conto delle specificità dei contratti nei settori speciali e nel settore dei beni culturali, anche con riferimento alla fase esecutiva, nonché di assicurare la riduzione e la razionalizzazione delle norme in materia di contratti pubblici, con ridefinizione del regime della disciplina secondaria, in relazione alle diverse tipologie di contratti pubblici, ove necessario;

b) revisione delle competenze dell'Autorità nazionale anticorruzione in materia di contratti pubblici, al fine di rafforzarne le funzioni di vigilanza sul settore e di supporto alle stazioni appaltanti;

c) ridefinizione e rafforzamento della disciplina in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, afferenti ai settori ordinari e ai settori speciali, al fine di conseguire la loro riduzione numerica, nonché l'accorpamento e la riorganizzazione delle stesse, anche mediante l'introduzione di incentivi all'utilizzo delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti ausiliarie per l'espletamento delle gare pubbliche; definizione delle modalità di monitoraggio dell'accorpamento e della riorganizzazione delle stazioni appaltanti; potenziamento della qualificazione e della specializzazione del personale operante nelle stazioni appaltanti, anche mediante la previsione di specifici percorsi di formazione, con particolare riferimento alle stazioni uniche appaltanti e alle centrali di committenza che operano a servizio degli enti locali;

d) previsione, al fine di favorire la partecipazione da parte delle micro e piccole imprese, di criteri premiali per l'aggregazione di impresa, nel rispetto dei princìpi unionali di parità di trattamento e non discriminazione tra gli operatori economici, della possibilità di procedere alla suddivisione degli appalti in lotti sulla base di criteri qualitativi o quantitativi, con obbligo di motivare la decisione di non procedere a detta suddivisione, nonché del divieto di accorpamento artificioso dei lotti, in coerenza con i princìpi dello *Small Business Act*, di cui alla comunicazione della Commissione europea (COM(2008) 394 definitivo), del 25 giugno 2008, anche al fine di valorizzare le imprese di prossimità;

e) semplificazione della disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, nel rispetto dei princìpi di pubblicità, di trasparenza, di concorrenzialità, di rotazione, di non discriminazione, di proporzionalità, nonché di economicità, di efficacia e di imparzialità dei procedimenti e della specificità dei contratti nel settore dei beni culturali, nonché previsione del divieto per le stazioni appaltanti di utilizzare, ai fini della selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate;

f) semplificazione delle procedure finalizzate alla realizzazione di investimenti in tecnologie verdi e digitali, in innovazione e ricerca nonché in innovazione sociale, anche al fine di conseguire gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, e di incrementare il grado di ecosostenibilità degli investimenti pubblici e delle attività economiche secondo i criteri di cui al regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020; previsione di misure volte a garantire il rispetto dei criteri di responsabilità energetica e ambientale nell'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, in particolare attraverso la definizione di criteri ambientali minimi, da rispettare obbligatoriamente, differenziati per tipologie ed importi di appalto e valorizzati economicamente nelle procedure di affidamento, e l'introduzione di sistemi di rendicontazione degli obiettivi energetico-ambientali; in seguito all'emanazione

di nuovi decreti ministeriali in materia di criteri ambientali minimi, previsione di un periodo transitorio con tempi congrui per l'avvio della relativa applicazione;

g) previsione dell'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, in relazione alle diverse tipologie di contratti pubblici, un regime obbligatorio di revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva e non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, compresa la variazione del costo derivante dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabili in relazione all'oggetto dell'appalto e delle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente, stabilendo che gli eventuali oneri derivanti dal suddetto meccanismo di revisione dei prezzi siano a valere sulle risorse disponibili del quadro economico degli interventi e su eventuali altre risorse disponibili per la stazione appaltante da utilizzare nel rispetto delle procedure contabili di spesa;

h) previsione della facoltà, per le stazioni appaltanti, di riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione a operatori economici il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate; previsione dell'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire, nei bandi di gara, avvisi e inviti, tenuto conto della tipologia di intervento, in particolare ove riguardi beni culturali, e nel rispetto dei princìpi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali con le quali sono indicati, come requisiti necessari dell'offerta, criteri orientati tra l'altro a:

1) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;

2) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;

3) promuovere meccanismi e strumenti anche di premialità per realizzare le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;

i) promozione, nel rispetto del diritto europeo vigente, del ricorso da parte delle stazioni appaltanti a forniture in cui la parte di prodotti originari di Paesi terzi che compongono l'offerta non sia maggioritaria rispetto al valore totale dei prodotti; previsione, nel caso di forniture provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, di misure atte a garantire il rispetto di criteri ambientali minimi e dei diritti dei lavoratori, anche al fine di assicurare una leale concorrenza nei confronti degli operatori economici europei;

l) previsione del divieto di prestazione gratuita delle attività professionali, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione;

m) riduzione e certezza dei tempi relativi alle procedure di gara, alla stipula dei contratti, anche attraverso contratti-tipo predisposti dall'Autorità nazionale anticorruzione, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici relativamente ai contratti-tipo di lavori e servizi di ingegneria e architettura, e all'esecuzione degli appalti, anche attraverso la digitalizzazione e l'informatizzazione delle procedure, la piena attuazione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici e del fascicolo virtuale dell'operatore economico, il superamento dell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici, il rafforzamento della specializzazione professionale dei commissari all'interno di ciascuna amministrazione e la riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti, nonché di quelli relativi al pagamento dei corrispettivi e degli acconti dovuti in favore degli operatori economici, in relazione all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori e allo stato di svolgimento delle forniture e dei servizi;

n) razionalizzazione e semplificazione delle cause di esclusione, al fine di rendere le regole di partecipazione chiare e certe, individuando le fattispecie che configurano l'illecito professionale di cui all'articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014;

o) revisione e semplificazione della normativa primaria in materia di programmazione, localizzazione delle opere pubbliche e dibattito pubblico, al fine di rendere le relative scelte maggiormente rispondenti ai fabbisogni della comunità, nonché di rendere più celeri e meno conflittuali le procedure finalizzate al raggiungimento dell'intesa fra i diversi livelli territoriali coinvolti nelle scelte stesse;

p) previsione, in caso di affidamento degli incarichi di progettazione a personale interno alle amministrazioni aggiudicatrici, della sottoscrizione di apposite polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale, con oneri a carico delle medesime amministrazioni;

q) semplificazione delle procedure relative alla fase di approvazione dei progetti in materia di opere pubbliche, anche attraverso la ridefinizione dei livelli di progettazione ai fini di una loro riduzione, lo snellimento delle procedure di verifica e validazione dei progetti e la razionalizzazione della composizione e dell'attività del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

r) definizione, nel rispetto dei princìpi di trasparenza e concorrenzialità e tenuto conto delle esigenze di semplificazione richieste dalla specificità dei contratti nel settore della ricerca, della disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nell'ambito dei servizi di ricerca e sviluppo da parte degli organismi di ricerca e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché della disciplina applicabile alle ipotesi di collaborazione tra organismi di ricerca;

s) revisione e semplificazione del sistema di qualificazione generale degli operatori, valorizzando criteri di

verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, dell'adeguatezza dell'attrezzatura tecnica e dell'organico, delle attività effettivamente eseguite e del rispetto della legalità, delle disposizioni relative alla prevenzione antimafia, alla tutela del lavoro e alla prevenzione e al contrasto della discriminazione di genere, anche attraverso l'utilizzo di banche dati a livello centrale che riducano le incertezze in sede di qualificazione degli operatori nelle singole procedure di gara e considerando la specificità del settore dei beni culturali;

t) individuazione delle ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere ad automatismi nella valutazione delle offerte e tipizzazione dei casi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere, ai fini dell'aggiudicazione, al solo criterio del prezzo o del costo, con possibilità di escludere, per i contratti che non abbiano carattere transfrontaliero, le offerte anomale determinate sulla base di meccanismi e metodi matematici, tenendo conto anche della specificità dei contratti nel settore dei beni culturali e prevedendo in ogni caso che i costi della manodopera e della sicurezza siano sempre scorporati dagli importi assoggettati a ribasso;

u) ridefinizione della disciplina delle varianti in corso d'opera, nei limiti previsti dall'ordinamento europeo, in relazione alla possibilità di modifica dei contratti durante la fase dell'esecuzione;

v) revisione della disciplina relativa ai servizi sociali e della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché a quelli di servizio ad alta intensità di manodopera, per i quali i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti devono contenere la previsione di specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo come criterio utilizzabile ai fini dell'aggiudicazione esclusivamente quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

z) forte incentivo al ricorso a procedure flessibili, quali il dialogo competitivo, il partenariato per l'innovazione, le procedure per l'affidamento di accordi quadro e le procedure competitive con negoziazione, per la stipula di contratti pubblici complessi e di lunga durata, garantendo il rispetto dei princìpi di trasparenza e di concorrenzialità;

aa) razionalizzazione, semplificazione, anche mediante la previsione di contratti-tipo e di bandi-tipo, ed estensione delle forme di partenariato pubblico-privato, con particolare riguardo alle concessioni di servizi, alla finanza di progetto e alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità, anche al fine di rendere tali procedure effettivamente attrattive per gli investitori professionali, oltre che per gli operatori del mercato delle opere pubbliche e dell'erogazione dei servizi resi in concessione, garantendo la trasparenza e la pubblicità degli atti;

bb) precisazione delle cause che giustificano la stipulazione di contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza e specificazione delle relative modalità attuative;

cc) revisione del sistema delle garanzie fideiussorie per la partecipazione e l'esecuzione dei contratti pubblici, prevedendo una disciplina omogenea per i settori ordinari e per i settori speciali e prevedendo, in relazione alle garanzie dell'esecuzione dei contratti, la possibilità di sostituire le stesse mediante l'effettuazione di una ritenuta di garanzia proporzionata all'importo del contratto in occasione del pagamento di ciascuno stato di avanzamento dei lavori;

dd) individuazione dei contratti pubblici esclusi dall'ambito di applicazione oggettivo delle direttive europee e semplificazione della disciplina giuridica ad essi applicabile;

ee) individuazione delle ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, fermi restando il possesso della necessaria qualificazione per la redazione dei progetti nonché l'obbligo di indicare nei documenti di gara o negli inviti le modalità per la corresponsione diretta al progettista, da parte delle medesime stazioni appaltanti, della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta dall'operatore economico, al netto del ribasso d'asta;

ff) divieto di proroga dei contratti di concessione, fatti salvi i princìpi europei in materia di affidamento *in house*, e razionalizzazione della disciplina sul controllo degli investimenti dei concessionari e sullo stato delle opere realizzate, fermi restando gli obblighi dei concessionari sulla corretta e puntuale esecuzione dei contratti, prevedendo sanzioni proporzionate all'entità dell'inadempimento, ivi compresa la decadenza in caso di inadempimento grave;

gg) razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di affidamento dei contratti da parte dei concessionari, anche al fine di introdurre una disciplina specifica per i rapporti concessori riguardanti la gestione di servizi e, in particolare, dei servizi di interesse economico generale; disciplina delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 e non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea, con specifico riguardo alle situazioni nelle quali sussiste l'obbligo, secondo criteri di gradualità e proporzionalità e tenendo conto delle dimensioni e dei caratteri del soggetto concessionario, dell'epoca di assegnazione della concessione, della sua durata, del suo oggetto e del suo valore economico, di affidare a terzi, mediante procedure di evidenza pubblica, parte dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle medesime concessioni, garantendo la stabilità e la salvaguardia delle professionalità del personale impiegato;

hh) razionalizzazione della disciplina concernente i meccanismi sanzionatori e premiali finalizzati a incentivare la tempestiva esecuzione dei contratti pubblici da parte dell'aggiudicatario, anche al fine di estenderne l'ambito di applicazione;

ii) semplificazione e accelerazione delle procedure di pagamento da parte delle stazioni appaltanti del corrispettivo contrattuale, anche riducendo gli oneri amministrativi a carico delle imprese;

ll) estensione e rafforzamento dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del contratto.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le disposizioni oggetto di riordino e comunque quelle con essi incompatibili e recano le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate, nonché le necessarie disposizioni transitorie e finali.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri competenti e previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di ciascun decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai princìpi e criteri direttivi di cui alla presente legge, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro dieci giorni dall'assegnazione; decorso tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato. Ove il Governo, nell'attuazione della delega di cui al presente articolo, intenda esercitare la facoltà di cui all'articolo 14, numero 2°, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, il Consiglio di Stato si avvale, al fine della stesura dell'articolato normativo, di magistrati di tribunale amministrativo regionale, di esperti esterni e rappresentanti del libero foro e dell'Avvocatura generale dello Stato, i quali prestano la propria attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello stesso. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può apportarvi le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti dal presente articolo o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

5. I decreti legislativi di cui alla presente legge sono adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi stessi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 2.

Clausola di salvaguardia

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai princìpi di cui alla presente legge nel rispetto delle disposizioni contenute nei rispettivi statuti e nelle relative norme di attuazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 giugno 2022

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GIOVANNINI, *Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*

Visto, *il Guardasigilli:* CARTABIA

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2330):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri Mario DRAGHI e dal Ministro delle infrastrutture e mobilità sostenibili Enrico GIOVANNINI (GOVERNO DRAGHI-I), il 21 luglio 2021.

Assegnato alla 8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni), in sede referente, il 28 luglio 2021, con i pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 10ª (Industria, commercio e turismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche dell'Unione europea) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla 8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni), in sede referente, il 7 settembre, il 19 ottobre 2021, il 16 novembre 2021, l'11 gennaio 2022,1'8, il 9, il 15, il 22 e il 23 febbraio 2022, il 1°, il 2, il 3, il 7 e 1'8 marzo 2022.

Esaminato in Aula e approvato il 9 marzo 2022.

Camera dei deputati (atto n. 3514):

Assegnato alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici), in sede referente, il 14 marzo 2022, con i pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali, della presidenza del consiglio e interni), II (Giustizia), IV (Difesa), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VI (Finanze), VII (Cultura, scienza e istruzione), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) X (Attività produttive, commercio e turismo), XI (Lavoro pubblico e privato), XII (Affari sociali), XIV (Politiche dell'Unione europea) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici), in sede referente, il 29 marzo 2022, il 20 aprile 2022, l'11 maggio e il 19 maggio 2022.

Esaminato in Aula il 23 maggio 2022 e approvato, con modificazioni, il 24 maggio 2022.

Senato della Repubblica (atto n. 2330-B):

Assegnato alla 8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni), in sede referente, il 25 maggio 2022, con i pareri delle Commissioni (Affari costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio e turismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche dell'Unione europea) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla 8ª Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici), in sede referente, il 30 maggio 2022 e il 14 giugno 2022.

Esaminato in Aula e approvato definitivamente il 14 giugno 2022.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE)

Note all'art. 1:

— La comunicazione della Commissione europea al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni (COM (2008) 394 definitivo), del 25 giugno 2008, reca: «Una corsia preferenziale per la piccola impresa» Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (un «Small Business Act» per l'Europa).

— Il Regolamento (UE) 18 giugno 2020, n. 852/2020 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (Testo rilevante ai fini del *SEE)*, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 22 giugno 2020, n. L 198/13.

— La direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (Testo rilevante ai fini del *SEE)*, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 28 marzo 2014, n. L 94/65.

— Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 30 agosto 1997:

«Art. 8. *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata).* — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

— Si riporta il testo dell'art. 14, numero 2°, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 7 luglio 1924:

«Art.14. *(Art. 10 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638).* - Il Consiglio di Stato:

(*Omissis*).

2° formula quei progetti di legge ed i regolamenti che gli vengono commessi dal Governo.».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 31 dicembre 2009, S.O.:

«Art. 17 *(Copertura finanziaria delle leggi).* — (*Omissis*).

2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

(*Omissis*).».

22G00087

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° giugno 2022.

Scioglimento del consiglio comunale di Portigliola e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel Comune di Portigliola (Reggio Calabria) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative dell'11 giugno 2017;

Considerato che all'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio agli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata, per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico e per assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 maggio 2022;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Portigliola (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

La gestione del Comune di Portigliola (Reggio Calabria) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott. Luigi Guerrieri - viceprefetto;

dott. Giovanni Todini - viceprefetto;

dott. Francesco Greco - funzionario economico finanziario.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 1° giugno 2022

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2022
Foglio n. 1547

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il Comune di Portigliola (Reggio Calabria), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative dell'11 giugno 2017, presenta forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità degli organi elettivi, il buon andamento dell'amministrazione e il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per l'ordine e la sicurezza pubblica.

A seguito di notizie ed informative acquisite dalle Forze di polizia che hanno evidenziato possibili forme di condizionamento dell'amministrazione locale da parte della criminalità organizzata, con decreto del 9 settembre 2021, successivamente prorogato per ulteriori tre mesi, il prefetto di Reggio Calabria ha disposto, per gli accertamenti di rito, l'accesso presso il suddetto comune ai sensi, dell'art. 143, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Al termine dell'indagine ispettiva la commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni sulle cui risultanze il prefetto di Reggio Calabria, sentito nella seduta dell'8 aprile 2022 il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria della direzione distrettuale antimafia e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri, ha tramesso l'allegata relazione, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti per l'applicazione delle misure di cui al citato art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

I lavori svolti dalla commissione d'accesso hanno preso in esame, oltre all'intero andamento, gestionale dell'amministrazione comunale, la cornice criminale e il contesto ambientale ove si colloca l'ente, con particolare riguardo ai rapporti tra gli amministratori ed esponenti di gruppi criminali locali, le cui risultanze hanno evidenziato come l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato, nel tempo, in favore di soggetti o imprese collegati direttamente o indirettamente ad ambienti malavitosi.

La relazione prefettizia pone in rilievo la forte presenza di sodalizi criminali di tipo mafioso sul territorio di Portigliola come su tutta la fascia ionica reggina, organizzazioni dedite al traffico di sostanze stupefacenti e in grado di condizionare l'economia locale, la cui pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica è dimostrata anche giudizialmente in alcune sentenze emesse tra il 2001 e il 2003 dal Tribunale di Reggio Calabria e dalla corte d'Assise di Locri avendo fatto registrare in passato anche gravi fatti di sangue, come nel caso di un duplice omicidio di affiliati ai locali *clan* mafiosi, di cui uno perpetrato proprio a Portigliola.

Tali aspetti sono stati confermati dall'operazione giudiziaria denominata «Mandamento Ionico», le cui risultanze hanno disvelato la «geografia» criminale reggina nella quale è pienamente inserita la «locale di Portigliola», alla quale, peraltro, è risultato affiliato anche un *ex* dipendente comunale.

Il prefetto di Reggio Calabria evidenzia una sostanziale continuità amministrativa tra la compagine attualmente in carica, eletta all'esito della tornata del giugno 2017 e le precedenti, atteso che il sindaco attuale è al suo secondo mandato, avendo precedentemente ricoperto la carica di consigliere comunale nelle consiliature del 1995 e del 2007, mentre la quasi totalità dei componenti l'attuale civico consesso era già presente nel precedente consiglio comunale.

Oltre alla preponderante e perdurante presenza degli stessi amministratori che, come detto, connota la vita amministrativa dell'ente locale, il prefetto di Reggio Calabria sottolinea che nei confronti di alcuni di essi si annoverano precedenti di polizia oltreché frequentazioni e rapporti parentali con la delinquenza locale o con affiliati a *clan* mafiosi, trai quali viene evidenziata la posizione di un assessore e di un vicesindaco, entrambi surrogati nell'anno 2019.

Nei confronti dello stesso primo cittadino di Portigliola e di altri dipendenti comunali è attualmente pendente un procedimento penale per i reati di abuso d'ufficio e rifiuto di atti d'ufficio.

La relativa indagine giudiziaria che ha preso avvio da una vicenda amministrativa relativa alla gestione di uno stabilimento balneare ha fatto emergere che il primo cittadino e i suoi collaboratori avrebbero posto in essere reiterati comportamenti illeciti volti a far decadere, illegittimamente, l'intestatario della concessione demaniale impedendo la gestione delle attività dello stabilimento balneare e procurando allo stesso un danno ingiusto.

Vengono inoltre segnalate, nei riguardi del primo cittadino, frequentazioni con soggetti controindicati, uno dei quali è anagraficamente residente presso una abitazione di proprietà del coniuge del predetto amministratore, di fatto domiciliato presso l'abitazione principale del vice sindaco, e che risulta aver ricoperto fino a qualche giorno prima dell'insediamento della commissione di accesso la carica di presidente del consiglio di amministrazione di una cooperativa destinataria di numerosi affidamenti comunali. Peraltro, il predetto soggetto controindicato dichiara di essere stato sempre ospite a casa del vicesindaco.

Controindicazioni di analogo tenore vengono inoltre segnalate anche per l'attuale vicesindaco che risulta avere stretti legami familiari con appartenenti a consorterie mafiose, uno dei quali elernento di spicco della locale criminalità deceduto nel 1997 dopo uno scontro a fuoco con le Forze di polizia.

Riguardo a questo ultimo amministratore, nella relazione prefettizia viene riferito che l'attuale vicesindaco, durante le consultazioni amministrative del 2017, nel corso di un diverbio, avrebbe, aggredito e ferito un rivale elettorale e ciò - sottolinea il prefetto - testimonia il clima «di violenza e di intimidazione» nel quale si sarebbero svolte le elezioni comunali, come confermato anche da un altro analogo episodio di aggressione verificatosi ai danni di un familiare di un consigliere comunale.

A tal proposito, la relazione prefettizia ha evidenziato come elemento rappresentativo dei collegamenti e delle forme di condizionamento dell'amministrazione comunale da parte della criminalità organizzata, l'episodio avvenuto nel corso della precedente consiliatura, tratto da un'annotazione di Polizia giudiziaria del 14 novembre 2016, dalla quale si rileva l'intenzione manifestata da un esponente mafioso di influire sull'ente locale per il tramite del vicesindaco e di altri amministratori del Comune di Portigliola; in particolare, la questione oggetto dell' annotazione riguarda proprio le dichiarazioni rese dal primo cittadino il quale ha riferito che la mancata partecipazione di alcuni amministratori ad una riunione del consiglio comunale, fissata per decidere dell'accoglienza di migranti ed a cui il medesimo era sfavorevole, sia stata provocata «dall'interessamento» di altri soggetti contigui ad un locale gruppo criminale che si erano invece dimostrati interessati all'eventuale sfruttamento economico che poteva nascere dalla vicenda sopra descritta.

Analoghi pregiudizi e frequentazioni con malavitosi, che connotano la peculiarità del locale contesto ambientale, vengono rilevati anche nei riguardi di altri due amministratori, nonché di numerosi dipendenti comunali, taluni dei quali con gravi precedenti penali ed uno attualmente sottoposto alla misura della sorveglianza, speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno.

La relazione prefettizia riferisce inoltre di una dipendente assunta a tempo determinato, dal marzo 2019, al maggio 2020, e inserita nell'organico della Polizia municipale, alla quale la prefettura di Reggio Calabria ha rifiutato, in un primo momento, l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza, essendo l'interessata convivente «con un soggetto ritenuto di interesse operativo» dalle Forze di polizia e per gli stretti legami parentali con pericolosi esponenti 'ndranghetisti che avrebbero potuto esercitare influenze negative sull'esercizio delle attività d'ufficio connesse alla qualifica richiesta.

A questo riguardo, viene altresì precisato che la predetta dipendente, a seguito del trasferimento di residenza, ha poi ottenuto la qualifica di agente di pubblica sicurezza, anche se è soggetta a periodici controlli per le sopra rilevate frequentazioni e parentele, e che attualmente svolge la propria attività lavorativa presso la Polizia locale di altro comune della Provincia di Reggio Calabria.

Gli esiti dell'attività ispettiva hanno disvelato un vero e proprio modus operandi dell'amministrazione comunale caratterizzato da procedure irregolari nell'espletamento dei pubblici affidamenti, avendo riscontrato dalla verifica delle deliberazioni consiliari e di giunta, nonché dal contenuto delle determina dirigenziali emesse dall'ente locale dal giugno 2017, molteplici anomalie e prassi illegittime tra le quali si segnalano, solo a titolo esemplificativo, l'assenza di ricerche di mercato per la selezione delle imprese affidatarie, l'acquisizione di un unico preventivo, la presenza di preventivi privi di data certa o di dati identificativi delle società offerenti, la mancanza di adeguata motivazione a supporto del ricorso all'affidamento pubblico diretto, la liquidazione del corrispettivo sulla scorta delle sole fatture presentate dalle ditte affidatarie, l'assenza di un atto con data, certa attestante la regolare esecuzione dei lavori. Inoltre, è stato rilevato che le ditte beneficiarie di affidamenti diretti vengono individuate da un elenco informale in uso all'ufficio tecnico e scelte in maniera estemporanea in base alla loro disponibilità a lavorare per conto del Comune di Portigliola.

I controlli della commissione di accesso hanno accertato un utilizzo piuttosto disinvolto e reiterato nel tempo dell'istituto della proroga per estendere la durata di contratti già scaduti, scelte non certamente conformi alla normativa di settore che limita a casi eccezionali e ben motivati il ricorso alla proroga dei contratti in essere. Tali criticità sono emerse in particolare all'esito delle verifiche disposte presso l'ufficio tecnico, ove sono state riscontrate procedure rivelatesi piuttosto approssimative sia negli adempimenti istruttori che nell'espletamento dei controlli, dei requisiti soggettivi e di antimafia; è al riguardo emblematico che l'organo ispettivo ha rilevato come nessuno degli operatori del predetto ufficio sia in possesso delle credenziali per accedere alla banca dati nazionale antimafia (BDNA).

In tale quadro di illegittimità o di irregolarità amministrative viene a delinearsi la figura del sindaco di Portigliola, le cui funzioni, come riportato nella relazione prefettizia, hanno travalicato. le competenze politico amministrative proprie della carica rivestita, riassumendo di fatto nella sua persona la gestione complessiva e personalistica dell'ente locale; a tal fine risultano particolarmente significative le dichiarazioni rese dal vicesindaco e dall'assessore comunale in occasione dell'insediamento dell'organo ispettivo, i quali hanno addirittura riferito di non conoscere le deleghe loro assegnate e di svolgere solo funzioni di rappresentanza.

Il perpetuarsi di prassi amministrative *contra legem* e l'assenza di controllo da parte, degli uffici comunali, con particolare riferimento ai requisiti soggettivi e di antimafia richiesti per i contraenti privati di un ente pubblico, sono emersi anche in seguito agli accertamenti effettuati dalle Forze di polizia sulle ditte affidatarie di pubbliche commesse gestite dal Comune di Portigliola; infatti, e emerso che gli amministratori o i titolari di alcune di esse hanno rapporti familiari o di frequentazione con esponenti della locale criminalità organizzata. A questo proposito, il prefetto di. Reggio Calabria ha specificamente segnalato alcune ditte affidatarie di lavori, i cui titolari, alcuni gravati da pregiudizi penali, risultano avere stretti legami familiari con soggetti malavitosi, taluni dei quali coinvolti in operazioni di Polizia giudiziaria o condannati a pene definitive per gravi reati, compresi quelli di associazione di tipo mafioso, ritenuti esponenti di vertice di *clan* 'ndranghetisti attivi su tutto il territorio reggino.

La commissione di accesso si è soffermata in particolare sui numerosi lavori e servizi assegnati dal comune ad una società cooperativa che, come già rilevato a proposito delle frequentazioni del primo cittadino, è stata amministrata fino a cinque giorni prima dell'insediamento dell'organo ispettivo da un soggetto controindicato ospitato presso abitazioni nella disponibilità del sindaco e del vicesindaco; rileva al riguardo che il predetto soggetto, come emerso, da sommarie informazioni rese nell'ambito di un procedimento penale nel quale sono indagati il primo cittadino e alcuni dipendenti comunali, ha dichiarato di non conoscere gli altri amministratori né i dipendenti della cooperativa, di non essere a conoscenza di lavori assegnati dal comune e di non sapere l'indirizzo della sede societaria di cui non dispone delle chiavi di accesso.

Ennesima circostanza che conferma la sussistenza di cointeressenze tra il primo cittadino e soggetti controindicati è attestata dal fatto che la sede legale della società cooperativa, costituita nel febbraio 2011, corrisponde all'indirizzo di residenza anagrafica del sindaco di Portigliola (posta in un Comune di altra regione) e che il suo primo amministratore unico, restato in carica fino al giugno 2012, sia stato un collaboratore di studio dello stesso primo cittadino.

Al riguardo, il prefetto di Reggio Calabria, nel rimarcare la particolare «vicinanza» tra il sindaco e la cooperativa, elemento che si desume chiaramente dagli atti costitutivi e dalle conseguenti vicende amministrative che l'hanno poi riguardata, ha riferito che la stessa società è stata individuata dal Comune di Portigliola come assegnataria di numerosi affidamenti, consistenti in generale in lavori di spazzamento, di pulizia e decespugliamento nel centro abitato, assegnati peraltro in violazione di quanto stabilito dall'art. 36 del decreto legislativo n. 50/2016, sulla base del quale l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture aventi un importo inferiore alla soglia comunitaria devono comunque avvenire nel rispetto del principio della rotazione degli inviti in modo da assicurare l'accesso al lavoro a più imprese del territorio. Viene riferito, infine, che uno dei consiglieri di amministrazione della società cooperativa risulta avere legami parentali con soggetto avente precedenti di polizia per associazione mafiosa, estorsione e usura e implicato in una recente operazione di Polizia giudiziaria.

L'organo ispettivo ha segnalato inoltre numerosi altri affidamenti ad imprese che sono state poi destinatarie di interdittive antimafia, talune delle quali sottoposte ad amministrazione giudiziaria o a controllo giudiziario; così pure viene riferito di ditte i cui titolari o amministratori, risultano avere relazioni parentali con soggetti intranei alla criminalità organizzata, e ciò nonostante siano state beneficiarie di affidamenti diretti di commesse pubbliche senza che venissero preventivamente controllati i requisiti soggettivi e le certificazioni antimafia, oltreché in violazione, come in altri casi analoghi, del principio di rotazione degli incarichi.

La commissione d'accesso ha rilevato altresì criticità circa le capacità dell'ente locale di accertare e riscuotere i tributi locali, in particolare, quelli relativi al servizio idrico integrato, alla Tari e alla IMU/TASI, segnalando notevoli ritardi nelle annualità di consumo ancora da riscuotere e ciò fino alla esternalizzazione del servizio avvenuta nel triennio scorso, e sottolineando il disinteresse dell'amministrazione comunale verso l'attuazione di buone prassi amministrative al fine di favorire l'efficacia dell'attività di riscossione e ridurre l'area di evasione.

Le circostanze analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto hanno rivelato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Portigliola, volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale, nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare la riconduzione dell'ente alla legalità.

Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Portigliola (Reggio Calabria), ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In relazione alla presenza e all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 18 maggio 2022

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

– ORGANO PERIFERICO DI SICUREZZA –

Prot. nr. 970/2022/Segr.Sic. Reggio Calabria, 8 aprile 2022

AL SIGNOR MINISTRO DELL'INTERNO
R O M A

OGGETTO: Comune di Portigliola. Relazione ai sensi dell'art. 143, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 come modificato dall'art. 2, comma 30, della Legge 15 luglio 2009, n. 94.

Con riferimento alla delega conferita con decreto n. 17102/128/69 (58) - Uff.V - Affari Territoriali RIS. del 20 agosto 2021, si comunica che la Commissione nominata con provvedimento n. 3107/2021/Segr.Sic. del 9 settembre 2021 per effettuare, presso il Comune di Portigliola, gli accertamenti previsti dall'art. 1, comma 4, D.L. n. 629/ 1982, convertito con L. n. 726/1982, ha depositato in data 14 marzo 2022, la propria relazione, che si allega.

Si precisa che su richiesta della stessa Commissione – insediatasi il 20 settembre 2021 – il termine per l'espletamento delle attività di accertamento, fissato in 3 mesi decorrenti dalla data di insediamento, è stato prorogato con decreto n. 4078/ 2021/Segr.Sic. del 7 dicembre 2021, di ulteriori 3 mesi.

Gli esiti dell'accesso sono stati esaminati dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica – integrato con la partecipazione del Procuratore della Repubblica presso il locale Tribunale, Direzione Distrettuale Antimafia – e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri, sentito in data odierna, che ha condiviso con lo scrivente le valutazioni che qui di seguito si rassegnano.

1. Il Comune di Portigliola, situato sul versante jonico della Città Metropolitana di Reggio Calabria, dalla quale dista 99,2 km., ha una estensione di circa 5,9 kmq., un'altitudine di 100 mt. s.l.m. ed una popolazione anagrafica di 1.086 abitanti[1].

Esso confina con i comuni di Sant'Ilario dello Jonio, Locri e Antonimina.

Nel territorio comunale l'industria è pressoché inesistente e i pochi esercizi commerciali presenti, sono limitati all'offerta di beni di prima necessità. La forza lavoro locale è in misura prevalente impiegata nelle attività di agricoltura e allevamento.

L'aspetto che caratterizza il territorio di Portigliola, così come quello di molti altri Comuni della fascia Jonica del reggino è la forte presenza di *OMISSIS*, capaci di

[1] Dati ISTAT al 1° gennaio 2021.

esercitare un pressante controllo del territorio e di infiltrarsi in ogni forma di espressione socio-economica.

L'attività processuale[2] conseguente l'operazione "CRIMINE"[3], ha fatto tra l'altro emergere l'esistenza della *'ndrangheta* come organizzazione mafiosa unitaria, con un organo di vertice che ne governa gli assetti, assumendo o ratificando le decisioni più importanti. L'organo di vertice, collegiale, è definito "*PROVINCIA*" o "*CRIMINE*".

Le *locali* di *'ndrangheta* di Reggio Calabria, come anche le paritetiche "*società*", sono inquadrate nelle macro-aree del "*Mandamento centro*", che comprende la città di Reggio Calabria e le zone limitrofe, del "*Mandamento tirrenico*", che si estende sulla zona tirrenica, compresa la Piana di Gioia Tauro, e del "*Mandamento ionico*" che insiste sulla fascia jonica.

La *'ndrangheta* è un'organizzazione mafiosa potente e pericolosa, caratterizzata da un forte radicamento territoriale, da una pronunciata primazia nel traffico di sostanze stupefacenti, con una consolidata vocazione affaristico-imprenditoriale e una estesa espansione su scala extraregionale e internazionale, attraverso processi di colonizzazione che le conferiscono una singolare capacità pervasiva e corruttiva.

La componente dedita al controllo del territorio e alla consumazione di reati tradizionalmente mafiosi come le estorsioni e le attività d'usura è nel tempo divenuta subordinata a quella economico-finanziaria, costituita da imprenditori e professionisti collusi, attori di riferimento in numerosi settori dell'economia legale.

Parimenti nota è la capacità della *'ndrangheta* di diffondersi e operare al di fuori del territorio di origine, sia in Italia, che all'estero, come testimoniano numerose operazioni di polizia giudiziaria.

Il "*Mandamento Jonico*" è caratterizzato dalla massiccia, radicata ed invasiva presenza della *'ndrangheta*: vi gravitano infatti alcuni dei sodalizi mafiosi più agguerriti, tra i quali si ricordano quelli che ruotano intorno a centri quali *OMISSIS* (*OMISSIS-OMISSIS-OMISSIS*) o *OMISSIS* (*OMISSIS-OMISSIS-OMISSIS* e *OMISSIS-OMISSIS*), la cui attività si proietta ben oltre i confini regionali e nazionali. L'attività criminale di queste organizzazioni è sovente sfociata in gravissimi fatti di sangue. Basti ricordare la *OMISSIS* di *OMISSIS*, iniziata nel *OMISSIS*, che vedeva contrapposte le 'ndrine dei *OMISSIS-OMISSIS* e quella dei *OMISSIS-OMISSIS*. In quel contesto maturò la tristemente famosa strage di Duisburg, di cui furono vittime sei persone e che ebbe vasta eco internazionale.

---

[2] Sentenze della Corte di Appello di *OMISSIS*, rispettivamente n. *OMISSIS* del *OMISSIS* (rito abbreviato) e n. 109 *OMISSIS* del *OMISSIS* (rito ordinario).

[3] Il *OMISSIS*, a *OMISSIS* e in diverse altre province, veniva data esecuzione a provvedimenti di fermo di indiziato di delitto emessi dalla D.D.A. di *OMISSIS* nei confronti di 122 appartenenti alle cosche della 'ndrangheta, indagati a vario titolo per associazione di tipo mafioso, intestazione fittizia di beni, riciclaggio ed impiego di denaro, beni e proprietà di provenienza illecita. Contemporaneamente, per gli stessi reati, veniva eseguita un'o.c.c.c. emessa dal G.I.P. del Tribunale di *OMISSIS*, su richiesta di quella D.D.A., nei confronti di 180 associati alla 'ndrangheta operanti in *OMISSIS*. Nel medesimo contesto, veniva eseguito un decreto di sequestro preventivo per un valore di circa 50 milioni di euro per società, beni aziendali e beni mobili.

L'operazione convenzionalmente denominata "*Mandamento Jonico*" [4] ha confermato che Portigliola, in termini di "geografia" criminale, è compresa a pieno titolo, appunto, nella area del "*Mandamento jonico*", e che vi opera la "*Locale di Portigliola*"[5].

L'indagine ha consentito, in generale, di documentare le tipiche espressioni del metodo mafioso, che è fatto di estorsioni, truffe aggravate per il conseguimento di erogazioni pubbliche, danneggiamenti e infiltrazione negli appalti pubblici e lavori privati, indice del capillare e asfissiante controllo del territorio esercitato dalla 'ndrangheta.

Gli esiti giudiziari dell'anzidetta operazione hanno fornito un quadro aggiornato anche su Portigliola. Dalla sentenza emessa in seguito a rito abbreviato si evince tra l'altro che "*la locale di Portigliola è stata oggetto di plurimi accertamenti giudiziari, alcuni dei quali definiti con sentenze irrevocabili*", quali:

- sentenza nr. *OMISSIS*, nr. *OMISSIS* cnr. *OMISSIS* (cd. operazione *OMISSIS*), emessa il *OMISSIS* dal Tribunale Sezione GIP di *OMISSIS*, nella quale sono confluite, tra le altre, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia *OMISSIS* il quale dava atto che *OMISSIS* era *capo locale* a Portigliola;
- sentenza nr. *OMISSIS* nr. *OMISSIS* nr. *OMISSIS* emessa il *OMISSIS* dalla Corte di Assise di *OMISSIS* nella quale sono confluite, tra le altre, le dichiarazioni *OMISSIS* e *OMISSIS* i quali riferivano dai contrasti interni tra le famiglie mafiose *OMISSIS* e quelle degli *OMISSIS*, finalizzati a conseguire l'egemonia criminale nel territorio.

L'operazione "*Mandamento Jonico*" ha altresì individuato i seguenti esponenti di rilievo della *OMISSIS*:

- *OMISSIS*[6], *OMISSIS*: *«faceva parte della locale di 'ndrangheta di Portigliola, articolazione nella quale lo OMISSIS rivestiva ruolo apicale; in possesso di elevate "doti" di 'ndrangheta (almeno la "santa" fino ad aprile OMISSIS ed in procinto di ricevere una dote superiore) ed affiliato di rango (naturale successore al vertice della locale di OMISSIS, già capo locale, poi affetto da grave malattia degenerativa e deceduto nel OMISSIS), permanentemente a disposizione dell'associazione, riconoscendo e rispettando le gerarchie e le regole interne del sodalizio, fornendo supporto agli altri affiliati nella consumazione di reati, si interfacciava direttamente con soggetti apicali di livello provinciale quali OMISSIS e OMISSIS per la risoluzione di questioni associative (quali ad esempio: la concessione di doti ad altri affiliati, la composizione di contrasti all'interno dell'associazione, ed altre), partecipava anche direttamente alle attività estorsive all'interno della propria*

---

[4] Decreto di fermo di indiziato di delitto n. *OMISSIS* emesso dalla Procura Distrettuale Antimafia di *OMISSIS* ed eseguito il *OMISSIS* dai Carabinieri. L'attività d'indagine ha consentito - fra l'altro - di contestare il delitto di associazione di tipo mafioso a 106 persone ritenute affiliate alle *OMISSIS* di *OMISSIS*.

[5] Dispositivo di sentenza datato *OMISSIS* (pag. *OMISSIS*) del Tribunale di *OMISSIS* (*rif. operazione c.d. "Mandamento Jonico"*); all'esito del giudizio abbreviato.

[6] Nato a *OMISSIS* l' *OMISSIS*.

locale, distribuiva tra gli associati i proventi delle estorsioni. ».[7]

- OMISSIS [8], OMISSIS di Portigliola OMISSIS: « *faceva parte della locale di 'ndrangheta di Portigliola, articolazione nella quale rivestiva ruolo apicale; affiliato di rango, in possesso di elevate "doti" di 'ndrangheta (almeno la "santa" fino ad aprile OMISSIS ed in procinto di ricevere una dote superiore), permanentemente a disposizione dell'associazione, riconoscendo e rispettando le gerarchie e le regole interne del sodalizio, fornendo supporto agli altri affiliati nella consumazione di reati, contendeva allo OMISSIS la successione a OMISSIS nella carica di capo locale e si interfacciava direttamente con soggetti apicali di livello provinciale quali OMISSIS e OMISSIS* ».[9]
- OMISSIS[10], OMISSIS[11] e OMISSIS [12], tutti attualmente detenuti: « *facevano parte quali affiliati della locale di 'ndrangheta di Portigliola, con il compito di assicurare le comunicazioni tra gli associati, partecipare alle riunioni ed eseguire le direttive dei vertici della società e dell'associazione, riconoscendo e rispettando le gerarchie e le regole interne al sodalizio, porre in essere attività estorsive anche a beneficio dei sodali detenuti (ovvero beneficiandone se detenuti), ovvero porre in essere le necessarie attività di mediazione in caso di estorsioni poste in essere nei confronti di soggetti comunque vicini al sodalizio (come OMISSIS), in un'ottica di controllo e governo del territorio* ».

Allo stato sul territorio non si registrano situazioni di conflittualità che possano riverberarsi in gravi turbative dell'ordine e della sicurezza pubblica.

L'ultimo episodio delittuoso, di forte caratura *'ndranghetista*, risale infatti al *OMISSIS*, allorquando veniva consumato il duplice omicidio dei pregiudicati *OMISSIS* [13] e del figlio *OMISSIS*[14]; uccisi a mezzo di colpi di arma da fuoco: il primo, rinvenuto cadavere in Portigliola *OMISSIS*, il secondo, invece, rinvenuto in *OMISSIS*, in località *OMISSIS*. Entrambi erano ritenuti soggetti contigui all'omonima cosca di *'ndrangheta* operante a Portigliola, alleata alla famiglia "*OMISSIS*" di *OMISSIS*.

2. Il Consiglio comunale di Portigliola è stato rinnovato in occasione delle consultazioni elettorali svoltesi l'11 giugno 2017, che hanno visto rieletto Sindaco, con 445 voti di preferenza (55,55% dei voti espressi - 7 seggi), **Rocco LUGLIO**, nato a Locri il 7.12.1965, residente in Guidonia - Montecelio (RM), via Maremmana Inf. Villanova n.199; lo stesso guidava la lista civica "*Nuove prospettive*", prevalsa sulla lista "*Il domani è il nostro impegno*" (356 voti di preferenza, pari al 44,44% dei voti

[7] Con sentenza del *OMISSIS* del Tribunale di *OMISSIS*, è stato condannato a *OMISSIS* per associazione di tipo mafioso ed altro.
[8] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[9] Con sentenza del *OMISSIS* del Tribunale di *OMISSIS*, *OMISSIS*.
[10] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*. Con la sentenza del *OMISSIS* del Tribunale di *OMISSIS*, *OMISSIS*.
[11] Nato a *OMISSIS* l' *OMISSIS*. Con sentenza del *OMISSIS* del Tribunale di *OMISSIS*, *OMISSIS*.
[12] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*. Con sentenza del *OMISSIS* del Tribunale di *OMISSIS*, *OMISSIS*.
[13] Nato *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[14] Nato *OMISSIS* l' *OMISSIS*.

espressi - 3 seggi), capeggiata da Pasqualino PANETTA[15], attuale consigliere di opposizione.

Al riguardo, è già possibile affermare che la gestione della *res publica* è connotata da una sostanziale continuità: il *OMISSIS*, come per la *OMISSIS*, ricopre la medesima carica di "*OMISSIS*". Peraltro, egli, nel corso di *OMISSIS* nel medesimo Ente, aveva ricoperto la carica di *OMISSIS*, essendo stato eletto rispettivamente durante il turno elettorale *OMISSIS* e *OMISSIS*.

Si evidenzia, inoltre, che all'esito della competizione elettorale dell'11 giugno 2017, nel neo eletto civico consesso (composto dal Sindaco e dieci consiglieri comunali), *OMISSIS* - tra cui *OMISSIS* - risultavano i *OMISSIS* della *OMISSIS*.

Di questi, il *OMISSIS*, *OMISSIS*[16] è stato surrogato da *OMISSIS*; il *OMISSIS*, *OMISSIS*[17] è stata surrogata da *OMISSIS*; il *OMISSIS*, *OMISSIS*[18] è stato surrogato da *OMISSIS*.

Sul conto di due di questi dimissionari, emergono le risultanze informative che seguono.

OMISSIS, cl. *OMISSIS*, eletto *OMISSIS* e nominato *OMISSIS*, è gravato da pregiudizi di polizia per invasione di terreni o edifici, nonché falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (*OMISSIS*). Inoltre, è stato notato e/o controllato in compagnia di persone controindicate. *OMISSIS* è lo zio di *OMISSIS*[19], gravato da pregiudizi per detenzione di stupefacenti e detenzione illegale di armi; tratto in arresto *OMISSIS* nell'ambito dell'operazione "*OMISSIS*" per traffico illecito di stupefacenti in concorso *(il OMISSIS, la Corte d'Appello di OMISSIS lo ha condannato ad OMISSIS e OMISSIS di OMISSIS)*. Un altro nipote, *OMISSIS*[20], segnalato per i reati *OMISSIS*, veniva condannato alla reclusione di *OMISSIS*, in quanto coinvolto in *OMISSIS* di *OMISSIS* avvenuta nel *OMISSIS*, a seguito della quale, nel corso di un conflitto a fuoco ingaggiato con personale *OMISSIS*, rimaneva ucciso *OMISSIS*, cl. *OMISSIS*, *OMISSIS* dell'attuale *OMISSIS OMISSIS*.

OMISSIS, *OMISSIS* e nominato *OMISSIS*, è stato notato e/o controllato in compagnia di persone controindicate, tra le quali un soggetto legato alla famiglia di 'ndrangheta "*OMISSIS* - *OMISSIS*" di *OMISSIS* ed a quella dei "*OMISSIS* - *OMISSIS*" di *OMISSIS*, in precedenza tratto in arresto.

Si riportano, qui di seguito, gli esiti degli approfondimenti informativi svolti dalla Commissione d'indagine sugli organi di governo politico-amministrativo dell'Ente.

A carico del *OMISSIS*, *OMISSIS*, risultano pregiudizi di polizia per appropriazione indebita (*OMISSIS*), ingiuria (*OMISSIS*) nonché abuso d'ufficio e rifiuto di atti d'ufficio (*OMISSIS*).

---

[15] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[16] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[17] Nata a *OMISSIS*, *OMISSIS*.
[18] Nato a *OMISSIS* l' *OMISSIS*.
[19] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[20] Nato *OMISSIS* il *OMISSIS*.

Presso l'abitazione principale, di proprietà della moglie, *OMISSIS*[21], sita in *OMISSIS*, in via *OMISSIS*, risulta residente il pregiudicato *OMISSIS*[22], il quale, il *OMISSIS*, veniva condannato dalla Corte di Appello di *OMISSIS OMISSIS*, per il reato di *OMISSIS*.

Di fatto, *OMISSIS* è domiciliato sempre in *OMISSIS*, in *OMISSIS*, presso l'abitazione principale di proprietà del *OMISSIS OMISSIS OMISSIS*. Lo stesso *OMISSIS* ha ricoperto fino a pochi giorni prima dell'insediamento della Commissione d'indagine, la carica di *OMISSIS* della "*OMISSIS*, con sede in *OMISSIS*, *OMISSIS*, destinataria di diversi affidamenti da parte del Comune.

Il *OMISSIS OMISSIS* è stato notato e/o controllato con soggetti controindicati, tra i quali *OMISSIS*[23], segnalato per omessa custodia di armi, lesioni personali, minaccia, molestia o disturbo alle persone. Quest'ultimo è il fratello di *OMISSIS*, cl. *OMISSIS*, ritenuto intraneo alla "*OMISSIS*.

Il *OMISSIS*, *OMISSIS*, nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*, è *OMISSIS* del defunto *OMISSIS*[24], il quale nell'anno *OMISSIS* veniva ucciso nel corso di un *OMISSIS* con personale *OMISSIS* durante *OMISSIS* di *OMISSIS*. Il predetto era considerato elemento di spicco della locale criminalità. *OMISSIS* è, inoltre, cugino di *OMISSIS*[25], pregiudicato, segnalato per i reati *OMISSIS*. Egli, inoltre, è cognato di *OMISSIS*[26], esponente di spicco dell'omonima famiglia di *'ndrangheta*, alla quale è ritenuto contiguo.

Il Consiglio comunale è così composto:

OMISSIS[27], *OMISSIS*[28], *OMISSIS*[29], *OMISSIS*[30] e *OMISSIS*[31] sono i consiglieri di maggioranza.

OMISSIS[32], *OMISSIS*[33] e *OMISSIS*[34] sono i *OMISSIS*.

---

[21] *OMISSIS*, nata ad *OMISSIS* il *OMISSIS*.

[22] *OMISSIS*, nato a *OMISSIS* l' *OMISSIS*.

[23] *OMISSIS*, nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.

[24] *OMISSIS*, nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.

[25] *OMISSIS OMISSIS*, nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.

[26] *OMISSIS*, nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*. La moglie di *OMISSIS*, *OMISSIS*, nata a *OMISSIS*, è sorella di *OMISSIS*, nata a *OMISSIS* il *OMISSIS*, moglie di *OMISSIS*

[27] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*. Egli è subentrato, in surroga, a seguito delle dimissioni di *OMISSIS* (*OMISSIS*, *OMISSIS*), ratificate con deliberazione del *OMISSIS* del *OMISSIS*.

[28] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.

[29] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*. A suo carico figura un pregiudizio per *OMISSIS* (*OMISSIS*).

[30] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*. Egli è *OMISSIS*, *OMISSIS*, a seguito delle d *OMISSIS* di *OMISSIS* (*OMISSIS*, *OMISSIS*), ratificate con deliberazione del *OMISSIS* del *OMISSIS*.

[31] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*, *OMISSIS* del *OMISSIS*. Egli è *OMISSIS*, *OMISSIS*, a seguito delle dimissioni di *OMISSIS* (*OMISSIS*, *OMISSIS*), ratificate con deliberazione del *OMISSIS* del *OMISSIS*.

[32] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*. A suo carico risulta un pregiudizio di polizia per abuso d'ufficio, (*OMISSIS*).

[33] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*. Egli è subentrato, *OMISSIS*, *OMISSIS* dimissioni di *OMISSIS* (*OMISSIS*, *OMISSIS*), ratificate con deliberazione del *OMISSIS* del *OMISSIS*.

[34] Nata a *OMISSIS* il *OMISSIS*.

OMISSIS, *OMISSIS*, è stato notato e/o controllato con soggetti controindicati, ed è *OMISSIS* di *OMISSIS* [35], *OMISSIS*, segnalato per i reati di tentata truffa, incendio doloso, commercio clandestino di armi, falsità ideologica, associazione di tipo mafioso.

OMISSIS, *OMISSIS* di *OMISSIS*, è stato notato e/o controllato con soggetti controindicati, alcuni dei quali segnalati per associazione di stampo mafioso, estorsione, porto abusivo e detenzione armi, sequestro di persona, truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Il predetto *OMISSIS* *OMISSIS* è *OMISSIS* del *OMISSIS* *OMISSIS* [36], ucciso *OMISSIS* a *OMISSIS* il *OMISSIS*, ritenuto appartenente alla criminalità organizzata di Portigliola. Negli *OMISSIS* più volte tratto in arresto e denunciato per svariati reati, tra i quali quelli di associazione per delinquere, omicidio, tentato omicidio, detenzione abusiva di armi, porto abusivo di armi.

Episodio sintomatico dei collegamenti e delle possibili influenze sugli organi politici da parte di soggetti legati alla criminalità organizzata è quello che si evince dalla lettura dell'annotazione di polizia giudiziaria, redatta il *OMISSIS* dai carabinieri di *OMISSIS*, dalla quale si evince il chiaro interesse di *OMISSIS* a interferire con l'operato dell'amministrazione comunale di Portigliola, attraverso il *OMISSIS*, ovvero il già citato *OMISSIS* (*OMISSIS* / *OMISSIS* – *OMISSIS nel OMISSIS* ed i *OMISSIS* *OMISSIS* (*OMISSIS*)[37] e *OMISSIS* (*OMISSIS* - *OMISSIS*). Il *OMISSIS* *OMISSIS* riferiva infatti che taluni consiglieri non si erano presentati ad una riunione del civico consesso, per discutere sul tema dell'accoglienza di migranti, per il quale egli stesso si era dichiarato contrario. Al riguardo, precisava che l'assenza degli amministratori in questione era dovuta all'"interessamento" di individui contigui alla cosca di *'ndrangheta* "*OMISSIS*", presumibilmente favorevole - per interessi economici - nello specifico settore.

Nel luglio *OMISSIS* perveniva a *OMISSIS* un esposto anonimo nel quale veniva segnalato il clima di violenza e intimidazione che avrebbe caratterizzato le consultazioni elettorali svoltesi poche settimane prima.

In particolare tale *OMISSIS* [38] sarebbe stato oggetto di una grave aggressione da parte dell'attuale *OMISSIS*, *OMISSIS*, che pochi giorni prima delle *OMISSIS* lo avrebbe malmenato con calci e pugni, provocandogli la *OMISSIS*: sentito dai Carabinieri, il *OMISSIS* dapprima negava di essere stato vittima di aggressione fisica, sostenendo di intrattenere buoni rapporti con *OMISSIS*. Nella circostanza, dichiarava che la *OMISSIS* gli era stata causata dai *OMISSIS* in cui sarebbe rimasto coinvolto.

Dopo ulteriori accertamenti, *OMISSIS* forniva una diversa versione dei fatti, dichiarando che la causa della *OMISSIS* era da ricondursi ad un episodio accaduto il *OMISSIS* presso un *OMISSIS* di *OMISSIS*: nello specifico, il *OMISSIS* riferiva di aver avuto un diverbio con il citato *OMISSIS*, a seguito del quale quest'ultimo lo avrebbe *OMISSIS* *OMISSIS* e cagionandogli la *OMISSIS*.

---

[35] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[36] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[37] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[38] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.

Un'altra persona, indicata nell'esposto, confermava di essere stata coinvolta in un episodio di violenza, dichiarando di essere stato aggredito, l' *OMISSIS*, nei pressi della *OMISSIS* di *OMISSIS*, *OMISSIS*, da *OMISSIS*[39], titolare dell' *OMISSIS* ditta di *OMISSIS* e *OMISSIS* del *OMISSIS* di *OMISSIS OMISSIS*.

Alla base delle aggressioni, vi sarebbero motivi riconducibili *OMISSIS* o *OMISSIS* alla "*OMISSIS*" delle *OMISSIS* presentatesi alle *OMISSIS OMISSIS*.

3. Per quanto riguarda l'apparato burocratico, si riportano i seguenti elementi.

OMISSIS[40], *OMISSIS* Dell'Area *OMISSIS*, è gravato da due deferimenti: il primo, in data *OMISSIS*, per il reato di *OMISSIS*[41], il secondo, in data *OMISSIS*, per i reati di *OMISSIS* e *OMISSIS*[42]. Egli, inoltre, è stato notato e/o controllato con persone controindicate.

OMISSIS[43], *OMISSIS OMISSIS*. Lo stesso è stato notato e/o controllato con persone controindicate, segnalate tra l'altro per sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione, rapina.

OMISSIS[44], *OMISSIS* - *OMISSIS* dal mese di *OMISSIS* è gravato *OMISSIS* (*OMISSIS*), *OMISSIS* (*OMISSIS*)[45]. Egli, inoltre, è stato notato e/o controllato con persone controindicate, una delle quali segnalate per associazione di tipo mafioso e produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti. *OMISSIS*, è nipote materno di *OMISSIS*[46], irreperibile dal *OMISSIS* allorquando i familiari ne denunciavano la scomparsa. Peraltro, a suo carico, risulta pendente un provvedimento di unificazione di pene emesso il *OMISSIS* dalla Procura della Repubblica presso la Corte di Appello di *OMISSIS*, dovendo scontare *OMISSIS* di *OMISSIS* poiché ritenuto colpevole, tra l'altro, di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.

OMISSIS[47], *OMISSIS*, è fratello *OMISSIS OMISSIS*; sul suo conto risulta un pregiudizio di polizia per *OMISSIS* (*OMISSIS*). A suo carico, inoltre, emerge una frequentazione controindicata con un soggetto già sorvegliato speciale di P.S., segnalato per il reato di associazione di tipo mafioso.

OMISSIS[48], *OMISSIS*, è gravato da pregiudizi di polizia per *OMISSIS*[49],

---

[39] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.

[40] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.

[41] Poiché in qualità di *OMISSIS* del Comune di *OMISSIS*, in concorso con altri, ha illecitamente utilizzato, in assenza dei presupposti, *OMISSIS*, contravvenendo alle disposizioni di legge, *OMISSIS*, *OMISSIS* di *OMISSIS* creditori.

[42] Unitamente a *OMISSIS*, cl. *OMISSIS*, *OMISSIS* del Comune di *OMISSIS*, e al *OMISSIS OMISSIS*, cl. *OMISSIS* (proc. pen. n. *OMISSIS* instaurato dalla Procura della Repubblica di *OMISSIS*).

[43] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.

[44] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.

[45] Unitamente a *OMISSIS* cl. *OMISSIS*, *OMISSIS* del Comune di *OMISSIS*, e al *OMISSIS OMISSIS*, cl. *OMISSIS* (proc. pen. n. *OMISSIS*. instaurato dalla Procura della Repubblica di *OMISSIS*).

[46] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.

[47] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.

[48] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.

[49] In data *OMISSIS* veniva deferito in stato di libertà - unitamente ad *OMISSIS* – per *OMISSIS* nei confronti di *OMISSIS*, cl. *OMISSIS*, quest'ultimo ritenuto responsabile dell'omicidio di *OMISSIS* cl. *OMISSIS*, *OMISSIS* del predetto *OMISSIS*.

OMISSIS (*OMISSIS* – arrestato). Egli è fratello del già citato *OMISSIS*, ritenuto organico alla *locale* di 'ndrangheta di Portigliola, condannato - in primo grado - dal Tribunale di *OMISSIS* il *OMISSIS*, alla reclusione di *OMISSIS* per *OMISSIS* ed altro.

OMISSIS[50], *OMISSIS*, è padre del *OMISSIS OMISSIS*; sul suo conto risultano pregiudizi di *OMISSIS*.

OMISSIS [51], *OMISSIS* a disposizione *OMISSIS* è nipote del *OMISSIS OMISSIS OMISSIS* e del *OMISSIS OMISSIS*; sul suo conto emergono frequentazioni controindicate.

OMISSIS [52], *OMISSIS*, è gravato da pregiudizi di polizia per *OMISSIS* (*OMISSIS*) e truffa *OMISSIS* (*OMISSIS*). Egli, inoltre, è stato notato e/o controllato con persone controindicate.

OMISSIS[53], *OMISSIS*. Lo stesso, già *OMISSIS*, in atto è *OMISSIS*. Sul suo conto emergono pregiudizi penali e/o di polizia per *OMISSIS* (*OMISSIS*), *OMISSIS* (*OMISSIS* - arrestato), *OMISSIS* (*OMISSIS*), *OMISSIS* (*OMISSIS*), per reati *OMISSIS* (*OMISSIS*), *OMISSIS* (*OMISSIS*), *OMISSIS* (*OMISSIS*), *OMISSIS* (*OMISSIS*), *OMISSIS* (*OMISSIS*), *OMISSIS* (*OMISSIS*), *OMISSIS* (*OMISSIS*), *OMISSIS* (*OMISSIS*), *OMISSIS* (*OMISSIS*). Lo stesso è stato più volte notato e/o controllato con persone controindicate.

La Commissione d'indagine ha ritenuto opportuno approfondire la posizione *OMISSIS OMISSIS*, assunta con determina n. *OMISSIS* del *OMISSIS*, a tempo *OMISSIS* con decorrenza *OMISSIS* al *OMISSIS* e per *OMISSIS*.

OMISSIS, il *OMISSIS*, è stata *OMISSIS* del provvedimento di *OMISSIS* "*OMISSIS*", emesso dalla *OMISSIS*, a seguito delle risultanze informative con cui il *OMISSIS* aveva espresso "*OMISSIS*": "*in ragione della comprovata convivenza con soggetto ritenuto d'interesse operativo e della particolare parentela con persone di assoluto rilievo criminale che potrebbero su di essa esercitare influenza negativa...*".

La *OMISSIS* è *OMISSIS* da parentele non trascurabili con esponenti di rilevo della cosca *OMISSIS* di *OMISSIS* che, nell'ottica unitaria della *'ndrangheta*, hanno esteso la propria influenza criminale – nel tempo – anche sul comune in disamina.

Successivamente, a seguito del trasferimento di residenza della *OMISSIS* presso il Comune di *OMISSIS*, dove è attualmente impiegata nel servizio di *OMISSIS*, la *OMISSIS* ha ricevuto il conferimento della qualifica di *OMISSIS* previo monitoraggio periodico della condotta *OMISSIS* in ragione della "*particolare parentela con persone di assoluto rilievo criminale*", per come segnalato dal *OMISSIS*.

La Commissione ha evidenziato che la prestazione di servizi dell' *OMISSIS* si interrompeva non per volontà dell'Ente, ma per il fatto che *OMISSIS* aveva trovato condizioni lavorative più favorevoli, sempre nell'ambito dei servizi di *OMISSIS*, dapprima a *OMISSIS* e poi a *OMISSIS*. Infatti, il Comune di *OMISSIS*, successivamente, non ha inteso ripristinare il servizio di *OMISSIS*, non manifestando

---

[50] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[51] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[52] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[53] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.

interesse ad assicurare alcun servizio di controllo del territorio, né dando prova – d'altro verso – di assumere profili non segnati da legami parentali proprio con le cosche di maggiore perniciosità per l'ordine e la sicurezza pubblica di quel comprensorio.

4. La Commissione ha esaminato la maggior parte delle delibere consiliari e di giunta adottate a partire dal *OMISSIS*. Dall'esame degli elenchi delle delibere (*OMISSIS*), è emerso come l'azione politica si sia incentrata preminentemente sull'ordinaria amministrazione, ad eccezione dell'attività di gestione dei cospicui finanziamenti di opere pubbliche.

In particolare, la Commissione di indagine ha rilevato l'assenza di ricerche di mercato per la selezione delle imprese affidatarie.

Emblematiche e assolutamente esplicative sono le audizioni degli esponenti *OMISSIS*, settore nel quale è stato in primo luogo rilevata la non corretta ripartizione dei ruoli tra il *OMISSIS*, *OMISSIS*, e il *OMISSIS OMISSIS* e la carenza di competenze nella normativa di settore corredata da noncurante consapevolezza di disapplicarla.

In proposito, non può essere sottaciuta la icastica affermazione del *OMISSIS* che, alla contestazione sull'assenza di alcuna indagine di mercato, ovvero l'accertamento sui requisiti soggettivi delle ditte destinatarie di affidamento diretto, faceva notare che "*OMISSIS*".

Gli affidamenti diretti di lavori, in sostanza, sono caratterizzati da approssimazione nella pertinente istruttoria e nella documentazione a corredo.

Dagli specifici accertamenti svolti dai *OMISSIS* sulle ditte affidatarie, anche per procedure con importi modesti, è risultato che alcuni titolari delle stesse sono legati da vincoli di parentela con soggetti vicini alla criminalità organizzata. Si fa riferimento, ad esempio alle Imprese *OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS*, tutte destinatarie di diversi affidamenti, ancorché di non rilevante entità.

Il titolare della ditta individuale "*OMISSIS*"[54], risulta gravato da pregiudizi di polizia per *OMISSIS*. Lo stesso è cugino di:

- *OMISSIS* [55], già sorvegliato speciale di P.S. nonché condannato per il reato *OMISSIS*, in vita coinvolto nell'ambito dell'operazione *OMISSIS* poiché ritenuto "contabile" della locale di 'ndrangheta di *OMISSIS*;
- *OMISSIS* [56], gravato da segnalazioni penali e/o di polizia per *OMISSIS*, *OMISSIS* - anch'egli coinvolto nell'operazione c *OMISSIS* poiché ritenuto organico alla citata locale di *OMISSIS*.

L'Impresa "*OMISSIS*",[57] è amministrata da *OMISSIS* [58], padre di *OMISSIS* [59]. Sul conto di quest'ultimo figura quanto segue:

---

[54] *OMISSIS*, nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*. con sede legale in *OMISSIS*.
[55] Nato a *OMISSIS* l' *OMISSIS*, deceduto *OMISSIS* a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[56] *OMISSIS* (fratello del citato *OMISSIS*), nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[57] Con sede legale in *OMISSIS*.
[58] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[59] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.

- il *OMISSIS* è stato tratto in arresto nell'ambito dell'operazione *OMISSIS* in quanto ritenuto responsabile dei reati di porto, fabbricazione e detenzione illegale di armi e munizioni, con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare la cosca della 'ndrangheta "*OMISSIS*" attiva in *OMISSIS*;
- è coniugato con *OMISSIS* [60], figlia di *OMISSIS* [61], alias "*OMISSIS*, ritenuto elemento apicale dell'omonima cosca di *'ndrangheta*.

OMISSIS dell'impresa individuale "*OMISSIS*"[62], *OMISSIS* della "*OMISSIS*" di *OMISSIS*, così come il *OMISSIS OMISSIS* [63], fratello *OMISSIS*, sono esenti da pregiudizi penali e/o di polizia, ma hanno legami di parentela con appartenenti all'omonima cosca di *'ndrangheta* attiva a *OMISSIS*.

Gli stessi sono infatti:

- figli di *OMISSIS* [64], condannato l' *OMISSIS* con sentenza della Corte d'Appello di *OMISSIS*, per *OMISSIS*;
- nipoti di:
  - *OMISSIS* [65], deceduto, persona di primo piano della *'ndrangheta*;
  - *OMISSIS* [66], segnalato tra l'altro per *OMISSIS*;
  - *OMISSIS* [67], alias "*OMISSIS*, attualmente detenuto poiché *OMISSIS*. Lo stesso è ritenuto capo dell'omonima cosca di *'ndrangheta*;
  - *OMISSIS* [68], già sottoposto *OMISSIS*, già *OMISSIS* (dal *OMISSIS* al *OMISSIS*), coinvolto in vicende giudiziarie per porto abusivo e detenzione di arma, associazione di tipo mafioso finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, alla commissione di omicidi ed all'accaparramento di appalti nel settore edilizia in regime di monopoli.

5. La Commissione d'indagine si è ampiamente soffermata sui numerosi affidamenti di lavori e servizi conferiti alla "*OMISSIS*", con sede in *OMISSIS*, *OMISSIS*, già rappresentata dal citato *OMISSIS*.

Giova rammentare che il *OMISSIS* ha la propria residenza proprio presso un'abitazione di proprietà della *OMISSIS* del *OMISSIS*, ed è di fatto domiciliato presso un'abitazione di *OMISSIS* del *OMISSIS OMISSIS*.

OMISSIS il *OMISSIS* veniva condannato dalla Corte di Appello di *OMISSIS* ad *OMISSIS* di reclusione, nonché *OMISSIS* di multa, per il reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope. Sul suo conto si evincono segnalazioni per falsità in scrittura privata e truffa ed in materia di sostanze stupefacenti. Il *OMISSIS* è stato più volte notato o controllato con soggetti controindicati

---

[60] Nata a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[61] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[62] Nata a *OMISSIS* l' *OMISSIS*.
[63] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[64] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[65] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[66] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[67] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[68] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.

Non appare irrilevante la circostanza che, dalla visura camerale, si evince che la "*OMISSIS*" veniva costituita il *OMISSIS* a *OMISSIS*, via *OMISSIS*, *OMISSIS*, ovvero proprio presso la *OMISSIS* del *OMISSIS* di *OMISSIS*, *OMISSIS*.

Il *OMISSIS*, in carica dal *OMISSIS* al *OMISSIS* è stato *OMISSIS*[69], *OMISSIS* in *OMISSIS* del *OMISSIS* *OMISSIS*.

Dal *OMISSIS* al *OMISSIS* è stato nominato *OMISSIS* *OMISSIS*[70].

Dal *OMISSIS* è stato *OMISSIS* *OMISSIS*, cessato dalla carica con atto del *OMISSIS* – adottato quindi *OMISSIS* della Commissione d'indagine -, ma iscritto nel sistema camerale solo *OMISSIS*.

Dalla relazione resa dalla Commissione d'indagine emerge che *OMISSIS* è stato escusso il *OMISSIS* a *OMISSIS* in relazione al *OMISSIS* *OMISSIS* instaurato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di *OMISSIS*: detto procedimento, sul quale si riferirà più avanti, vede indagati il *OMISSIS* *OMISSIS* *OMISSIS*, *OMISSIS* ed il *OMISSIS* in merito alla vicenda dello *OMISSIS* "*OMISSIS*". Dal verbale si evince che il *OMISSIS*, pur essendone *OMISSIS*, non ricorda il nome di uno dei *OMISSIS* del *OMISSIS*, né quello dei *OMISSIS* della stessa, che, a suo dire, conosce "*OMISSIS*" e che "*OMISSIS*". Parimenti, sempre dal verbale, si evince che il *OMISSIS* non è in grado di indicare la *OMISSIS* ove ha *OMISSIS*, non ne possiede *OMISSIS*, non sa se *OMISSIS* *OMISSIS* per conto del *OMISSIS*, né ricorda il nome del suo *OMISSIS* quale *OMISSIS*.

Lo stesso *OMISSIS* conferma di avere risieduto presso la casa del *OMISSIS* e, successivamente, di essere stato "*OMISSIS*".

Allo stato, la *OMISSIS* è guidata dal nuovo *OMISSIS*, *OMISSIS*, mentre sono *OMISSIS* *OMISSIS*[71] (cugino di *OMISSIS* nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*, con precedenti di polizia per associazione mafiosa, estorsione, usura, "*OMISSIS*") e *OMISSIS*[72].

La relazione riporta dettagliatamente un corposo elenco dei lavori effettuati dal *OMISSIS* al *OMISSIS* dalla "*OMISSIS*", per conto del Comune di Portigliola. Si tratta di numerosi affidamenti, tutti di piccola entità, consistenti in genere in interventi di decespugliamento, spazzamento e pulizia.

Gli elementi indiziari appaiono sufficientemente indicativi del *modus operandi* dell'Amministrazione comunale, né può sottacersi la sostanziale "*OMISSIS*" tra il *OMISSIS* e la stessa *OMISSIS*, se solo si considera il luogo in cui la *OMISSIS* è stata *OMISSIS*, nonché la vicinanza con il *OMISSIS* *OMISSIS* che, fino ad appena *OMISSIS* dell'insediamento della Commissione d'indagine, è stato *OMISSIS* della *OMISSIS* svolgendone le funzioni con le modalità da lui stesso illustrate in sede di *OMISSIS*.

6. La Commissione si è, altresì, soffermata sull' impresa "*OMISSIS*", con sede legale in *OMISSIS*, via *OMISSIS* n. *OMISSIS*. Essa, gestita in qualità di *OMISSIS* e

---

[69] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*, non residente a *OMISSIS*, *OMISSIS*;
[70] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[71] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*, residente a *OMISSIS* in *OMISSIS*.
[72] Nato a *OMISSIS* (*OMISSIS*) il *OMISSIS*.

OMISSIS OMISSIS[73], il *OMISSIS* è stata destinataria di decreto sequestro[74] preventivo nell'ambito dell'operazione c.d. "*OMISSIS*"[75], poiché lo stesso *OMISSIS* è stato indagato per *OMISSIS*; altresì, lo stesso, è rimasto vittima di estorsione da parte di esponenti della cosca di 'ndrangheta "*OMISSIS*" (vicenda emersa nell'ambito dell'operazione "*OMISSIS*" e mai denunciata), nonché menzionato nel provvedimento cautelare dell'operazione "*OMISSIS*" in relazione ai contatti con elemento di rilievo della 'ndrangheta operante nella "*OMISSIS*"

Il *OMISSIS* l'impresa "*OMISSIS*" è stata destinataria di certificato antimafia interdittivo. Il *OMISSIS*, la sezione *OMISSIS* del Tribunale di *OMISSIS* ha rigettato l'istanza di applicazione del *OMISSIS* di cui a *OMISSIS*, disponendo, invece, *OMISSIS OMISSIS*. Anche a questa impresa il Comune ha affidato un intervento, sia pure prima che la stessa fosse coinvolta nelle anzidette vicende giudiziarie.

Altra destinataria di affidamenti è la "*OMISSIS* avente sede legale in *OMISSIS*, *OMISSIS* n. *OMISSIS* - *OMISSIS*. Essa, gestita *OMISSIS* proprietari *OMISSIS*[76] e *OMISSIS*[77] *OMISSIS*, il *OMISSIS* è stata dapprima destinataria di certificato antimafia interdittivo di questa Prefettura, e successivamente sottoposta a controllo giudiziario dalla *OMISSIS* del Tribunale di *OMISSIS*, con decreto datato *OMISSIS*.

La Commissione d'indagine si è altresì soffermata sui lavori di "*OMISSIS*". Come si evince dalle determine n. *OMISSIS*, n. *OMISSIS* e n. *OMISSIS*, i lavori sono stati affidati alla ditta "*OMISSIS*" del *OMISSIS*[78] con sede in *OMISSIS OMISSIS* nr. *OMISSIS* P. Iva *OMISSIS*.

Sul conto del *OMISSIS* del titolare della ditta, *OMISSIS*[79], *OMISSIS*, già sottoposto agli arresti domiciliari per favoreggiamento personale, si rilevano diversi pregiudizi penali per ricettazione; favoreggiamento personale aggravato (sottoposto agli arresti domiciliari); attività di gestione dei rifiuti non autorizzata.

Da quanto riferito emerge una gestione caratterizzata da non irrilevanti criticità, prima fra tutte il reiterato ricorso a affidamenti diretti che, se pur giustificati dalla modestia dei relativi importi, incorrono tuttavia nella violazione dei principi stabiliti dall'art. 36, D. Lgs. n. 50/2016, in base al quale l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie di cui all'articolo 35 devono comunque avvenire nel rispetto "*del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese*".

Detti principi non sembrano trovare applicazione se solo si pensa alla "OMISSIS": detta OMISSIS, sulle cui caratteristiche si è già ampiamente riferito, è stata infatti destinataria di numerosi affidamenti nel corso degli anni.

---

[73] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[74] Dissequestrata il successivo *OMISSIS*.
[75] L'operazione, condotta dal *OMISSIS* e dalla *OMISSIS*, ha portato all'arresto di numerosi soggetti, alcuni dei quali contigui alla criminalità organizzata attiva in questa provincia.
[76] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[77] Nata a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[78] Nato a *OMISSIS-OMISSIS* il *OMISSIS*
[79] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*; *OMISSIS*, già sottoposto agli arresti domiciliari per *OMISSIS*.

Inoltre alcune delle ditte valutate risultano destinatarie di informazioni interdittive antimafia emesse da questa Prefettura, quali OMISSIS ed OMISSIS (sebbene l'efficacia del provvedimento prefettizio fosse sospesa all'atto della stipula del contratto da parte dell'Ente), mentre altre quali OMISSIS e OMISSIS, si contraddistinguono per legami di parentela e/o contiguità a note consorterie di 'ndrangheta operanti nell'ambito territoriale di interesse, tra cui spicca la cosca "OMISSIS".

È stato inoltre riscontrato che non si procede alla verifica della sussistenza degli elementi soggettivi in capo agli operatori economici affidatari dei lavori e soprattutto, né il OMISSIS, né i suoi OMISSIS sono dotati di credenziali per l'inserimento delle richieste di certificazione antimafia nella Banca dati Nazionale Antimafia.

La Commissione ha altresì rilevato che, ad eccezione di pochi casi, per gli affidamenti, non viene assolutamente menzionato il Patto di integrità che stabilisce obblighi reciproci, interni ed esterni, del Comune e degli operatori economici, cui bisogna improntare i comportamenti nel settore *de quo*.

7. Il Comune di Portigliola è risultato beneficiario di cospicui finanziamenti pubblici, per importi di diversi milioni di euro. Tra di essi spicca il progetto di "*OMISSIS*" che è stato aggiudicato tramite *OMISSIS*. L'importo finanziato è di circa *OMISSIS*. Aggiudicataria è stata *OMISSIS* di cui fa parte l'impresa facente capo a *OMISSIS*[80], *OMISSIS*, che ha dapprima denunciato e poi reso testimonianza in due importanti inchieste giudiziarie[81] nei confronti delle più pervicaci consorterie di *'ndrangheta* del comprensorio *OMISSIS*.

In questo caso l'appalto, già in inspiegabile ritardo amministrativo, ha singolarmente subito ulteriore dilazione nel cronoprogramma a seguito dell'insediamento della Commissione.

Sul punto la Commissione ha inteso sentire lo *OMISSIS*, che ha fornito dichiarazioni quanto mai significative, che valgono a confermare le valutazioni già espresse in ordine al funzionamento dell'Amministrazione comunale di Portigliola. Lo stesso ha infatti affermato le difficoltà incontrate per "*OMISSIS*", nei quali "*OMISSIS*".

L'Organo ispettivo sottolinea quanto narrato dal succitato *OMISSIS*: "*OMISSIS*".

8. La Commissione di indagine ha approfondito la vicenda relativa alla concessione demaniale *OMISSIS* "*OMISSIS*"[82], oggetto peraltro di un carteggio trasmesso dal *OMISSIS* anche a *OMISSIS*. Il titolare, *OMISSIS*[83], segnalava anomalie in ordine all'assegnazione di concessioni demaniali marittime stagionali.

---

[80] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.

[81] Indagine *OMISSIS OMISSIS* e indagine *OMISSIS*

[82] Ubicato in *OMISSIS*, *OMISSISOMISSIS*, via *OMISSIS*.

[83] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.

Il *OMISSIS*, il *OMISSIS OMISSIS* e il *OMISSIS OMISSIS* si recavano – unitamente a *OMISSIS* di *OMISSIS*, di *OMISSIS* e al personale della *OMISSIS* – nello *OMISSIS* al fine di verificare lo stato dei luoghi.

Il *OMISSIS*, il *OMISSIS*, *OMISSIS*, con ordinanza n. *OMISSIS*, sospendeva[84] l'attività in questione fino alla regolarizzazione *OMISSIS* secondo quanto prescritto dalle normative di sicurezza.

Successivamente, in data *OMISSIS*, *OMISSIS OMISSIS* presentava denuncia-querela nei confronti *OMISSIS* per abuso d'ufficio e rifiuto di atti d'ufficio. Il medesimo rappresentava di aver prodotto al Comune la documentazione necessaria senza però ricevere alcuna risposta.

Il *OMISSIS* veniva notificata una informazione di garanzia emessa dalla Procura della Repubblica di *OMISSIS* nei confronti degli *OMISSIS* dell'Ente in parola[85], in quanto sottoposti ad indagini per i reati, in concorso, di "*OMISSIS*" e "*OMISSIS*".

Dalle indagini emergeva che il *OMISSIS* e i *OMISSIS*, in concorso tra loro ed in tempi diversi, avrebbero posto in essere reiterati comportamenti illeciti, tesi a far decadere illegittimamente *OMISSIS* dalle concessioni demaniali, impedendo la gestione delle attività dello *OMISSIS* e procurando intenzionalmente *OMISSIS* e alla *OMISSIS* un danno ingiusto. Nello specifico, tra il *OMISSIS* e *OMISSIS*, i *OMISSIS* avrebbero intenzionalmente emanato atti del proprio ufficio in assenza dei presupposti ed in mancanza delle procedure previste dalla legge, evitando di dare pubblicità ai loro provvedimenti e rompendo, senza giustificazione di sorta, qualsiasi forma di comunicazione con gli interessati, le cui istanze e richieste rimanevano di fatto inascoltate.

In seguito, l'Amministrazione comunale ha pubblicato *OMISSIS* "*OMISSIS* ", con il quale è stata messa a bando la concessione di aree demaniali marittime individuate in *OMISSIS*, dei quali due oggetto della vicenda penale innanzi indicata: anche su questa vicenda è stata presentata una nuova denuncia da parte del *OMISSIS*.

Per quel che concerne l'esame dei *OMISSIS*, la Commissione ha predisposto *indicatori di performance*, individuati seguendo un criterio selettivo, basato in parte sulla loro misurabilità e rilevanza ai fini dell'andamento gestionale.

In particolare sono stati esaminati i dati relativi al servizio idrico integrato, alla TARI, alla IMU/TASI.

La Commissione ha costatato che le attività di accertamento/riscossione presentano un ritardo stimabile in alcune annualità, fintanto che il Comune di Portigliola ha esternalizzato il servizio nello scorso triennio.

La Commissione di indagine ha, altresì, rimarcato che, in buona sostanza, non sono stati raggiunti risultati pratici, in quanto l'Amministrazione ha palesato una totale inerzia rispetto alle buone pratiche in materia. Infatti, non è stata rinvenuta traccia di valorizzazione delle fasi di gestione delle entrate relative alla riscossione ordinaria e alla verifica del corretto adempimento dell'obbligo di pagamento.

---

[84] A seguito di verifica da parte *OMISSIS*, era stata riscontrata la *OMISSIS*.

[85] Di seguito indicati: *OMISSIS* (*OMISSIS*); *OMISSIS* (*OMISSIS*); *OMISSIS* (*OMISSIS*); *OMISSIS*(*OMISSIS*).

9. La disamina della Commissione ha dato atto della preponderante rilevanza di due fattori:

- Il ruolo del tutto centrale *OMISSIS* rispetto all'intero *OMISSIS*, da subito manifestatosi all'attenzione della Commissione;
- il comportamento *OMISSIS*.

Peraltro, come è stato ampiamente riferito nella relazione, i due fattori sono strettamente collegati; infatti, l'esame complessivo dell'azione degli organi di governo e dell'apparato burocratico ha messo in rilievo un vero e proprio *modus operandi* dell'Amministrazione comunale, costellato di molteplici anomalie ed irregolarità, individuate in particolare n. *OMISSIS OMISSIS* e, specificamente, in materia di affidamenti dei lavori.

In tale ambito sono state riscontrate prassi distorte quali l'acquisizione di un unico preventivo, la presenza di preventivi privi di data certa o dei dati identificativi dell'impresa offerente, la mancanza di un'adeguata motivazione a supporto del ricorso all'affidamento diretto, la liquidazione del corrispettivo sulla scorta delle sole fatture presentate dalle imprese affidatarie, l'assenza di un atto con data certa attestante la regolare esecuzione dei lavori.

Nel complesso, dagli accertamenti esperiti è emerso, altresì, che le *OMISSIS* di affidamenti diretti venivano individuate nell'ambito di un elenco formato in modo approssimativo da un *OMISSIS OMISSIS*, nonché scelte sulla mera base della loro disponibilità a lavorare per conto del Comune.

È stato altresì riscontrato un uso disinvolto dell'istituto della proroga di contratti scaduti, mediante affidamento diretto, non in linea con la relativa disciplina giuridica e, in particolare, con il principio in virtù del quale la proroga medesima costituisce uno strumento di natura eccezionale.

In tale quadro, deve essere inserito il ruolo *OMISSIS*, la cui centralità –secondo la Commissione- va ben oltre le funzioni previste per legge, perché assomma su di sé ogni riferimento *OMISSIS* che di *OMISSIS*.

Ciò è stato ben chiaro sin dall'insediamento della Commissione d'indagine, *OMISSIS* dal *OMISSIS* e *OMISSIS*: *OMISSIS* e dichiaratisi *OMISSIS*.

Nello specifico, il *OMISSIS* ha dichiarato di *OMISSIS* e di "*OMISSIS*", il *OMISSIS* - alla specifica domanda su quali fossero i suoi *OMISSIS* – ha affermato di *OMISSIS* ai "*OMISSIS*".

Il *OMISSIS*, sentito non appena disponibile, palesava sin da subito il proprio malcontento per l'insediamento della Commissione d'indagine, la cui genesi riconduceva alla vicenda penale, che tuttora *OMISSIS*, relativa alla predetta *OMISSIS*.

Emblematica, secondo la valutazione della Commissione, è la vicenda *OMISSIS*, già *OMISSIS* dell'Ente in parola: *OMISSIS*, *OMISSIS* dalla Commissione, ha tratteggiato l'andamento della propria esperienza professionale con l'attuale compagine amministrativa, iniziata il *OMISSIS* e terminata *OMISSIS*. Anche in questo caso la Commissione riferisce di una vicenda evidentemente critica, relativa *OMISSIS* di *OMISSIS* all'allora *OMISSIS* del Comune *OMISSIS OMISSIS* (fratello

di *OMISSIS*, *OMISSIS* incardinato *OMISSIS*). La contrarietà *OMISSIS* all'assegnazione, per assenza dei controlli di legge sul relativo *iter*, si concludeva con le dimissioni *OMISSIS*, contestuali alla mancata assegnazione *OMISSIS* e con le dimissioni *OMISSIS*, a seguito di una frase offensiva ricevuta dal *OMISSIS*.

Non vanno infine sottaciute le relazioni, anche parentali, tra *OMISSIS* e *OMISSIS* –alcuni dei quali gravati da pregiudizi penali-, con soggetti direttamente o indirettamente gravitanti in ambienti criminali.

La Commissione di indagine, nel rendere le proprie considerazioni finali, ha ritenuto pertinente offrire una riflessione di carattere socio-economico, scaturente dal particolare contesto del territorio della Locride di cui il Comune di Portigliola fa parte che si ritiene di poter condividere.

A giudizio della Commissione, nei Comuni di modeste dimensioni, come Portigliola, per la *'ndrangheta* l'infiltrazione o il condizionamento non può costituire una fonte di reddito o un'opportunità di guadagno, se solo si considerano le consolidate ed ingenti ricchezze provenienti dal traffico internazionale di stupefacenti e da altre fonti di maggior valore economico.

Ciò anche in ragione del fatto che gran parte dei piccoli enti locali hanno gravi difficoltà finanche nella gestione dell'ordinario, e difficilmente appaltano direttamente opere pubbliche di rilievo.

Ciò che rileva è in realtà il manifesto *"controllo del territorio"* che da tali forme di condizionamento derivano.

Portigliola, Comune di modestissime dimensioni, è tuttavia destinatario di ingenti finanziamenti pubblici per progetti il cui cronoprogramma di avvio dei cantieri si è *OMISSIS* all'insediamento della *OMISSIS*, come i lavori di "*OMISSIS*" su cui si è riferito.

Appare peraltro problematico, *"attesa la vistosa inconsistenza della struttura OMISSIS"* che *"progetti talmente complessi possano essere portati avanti, assicurando il pieno ed efficiente governo degli adempimenti e degli incombenti tecnico-burocratici discendenti"*. A conferma di ciò basta considerare che il *OMISSIS*, *OMISSIS*, ha rassegnato le proprie dimissioni nel mese di *OMISSIS*.

Per la complessa situazione rilevata, la Commissione di indagine ha espresso l'avviso che "*OMISSIS*".

La Commissione d'indagine ha posto in luce argomentazioni che, per concretezza, univocità e rilevanza, inducono a ritenere necessaria *OMISSIS* un *OMISSIS*, tenuto conto della conduzione della cosa pubblica –quanto meno critica per quanto riguarda gli organi di direzione politico-amministrativa-, ma non meno grave per quanto riguarda l'apparato ammnistrativo, che non appare in grado di svolgere efficacemente il proprio ruolo.

E non appare irrilevante la circostanza che *OMISSIS* – come si è detto sentito dalla Commissione d'indagine-, non ha mai stigmatizzato l'operato di *OMISSIS* di evidente inefficacia, malcelando anche i richiamati ritardi e l'incapacità nel gestire gli importanti finanziamenti di cui il Comune è destinatario.

Evocativo, in tal senso, come richiamato dalla Commissione di indagine; quanto in caso analogo afferma il Consiglio di Stato: *"La "rassegna" di eventuali*

provvedimenti utilmente adottati dall'amministrazione comunale [...] non dimostra che l'inerzia di questa in altri ambiti o settori della vita pubblica non abbia potuto favorire, consapevolmente, il perdurare o l'insorgere di un condizionamento o di un collegamento mafioso, poiché il condizionamento o il collegamento mafioso dell'ente non necessariamente implicano una paralisi o una regressione dell'intera attività di questo, in ogni suo settore, ma ben possono convivere e anzi convivono con l'adozione di provvedimenti non di rado, e almeno in apparenza, anche utili per l'intera collettività, secondo una logica "compromissoria", "distributiva", "popolare", frutto di una collusione tra politica e mafia" (Cons. Stato Sez. III, n. 4727 del 31 luglio 2018).

Ad avviso dell'Organo ispettivo, "*la condizione che ha consentito anche il silente convivere del corpo elettorale, ovvero la scesa in campo di una sorta di welfare mafioso, in cui tutti hanno la loro parte, in una reciprocità di vantaggi: segnale inequivocabile di tutto ciò è il disordine amministrativo che identifica l'Ente in esame, ovvero inosservanza delle normative in materia di trasparenza e anticorruzione, mancata approvazione di regolamenti nei settori strategici, assenza di un Albo dei fornitori, ricorso ad affidamenti diretti o con procedure anomale ed a soggetti privi dei necessari requisiti, inadeguatezza del sistema dei controlli. Tutte condizioni che ampliano la discrezionalità dell'Amministrazione e facilitano indubbiamente i fenomeni di corruzione, di clientela, di influenza e condizionamento da parte delle organizzazioni criminali*".

Il quadro indiziario che emerge dalla relazione resa dalla Commissione d'indagine denota dunque un livello preoccupante di compromissione della regolare funzionalità dell'Ente.

In effetti la maggior parte *OMISSIS* è apparsa inadeguata e afflitta da prassi operative spesso avulse dall'attuale quadro normativo.

Il complesso di questa situazione denota pertanto un generale stato di precaria funzionalità dell'Ente e soprattutto una legalità "*OMISSIS*", in un contesto caratterizzato dalla pervasiva presenza della malavita organizzata. Il Comune, proprio in ragione delle anzidette problematiche, non appare in grado di costituire un filtro efficace alle inevitabili pressioni che da un siffatto, difficile contesto derivano.

Questa situazione finisce per essere funzionale agli interessi ampiamente descritti, direttamente o indirettamente riconducibili alla criminalità organizzata, che si sostanziano nell'esigenza, per la stessa fondamentale, di mantenere il vantaggioso *status quo* ampiamente descritto. A fronte di tali interessi, vi è stata se non una connivenza, una sostanziale acquiescenza o comunque un'incapacità di intervento da parte dell'Amministrazione comunale.

Una siffatta situazione, consolidata negli anni e alla quale l'attuale Amministrazione, non appare in grado di porre rimedio, non può che essere risolta mediante l'adozione di un'incisiva azione di ripristino della legalità e di buone prassi che rendano il Comune di Portigliola capace di respingere i tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata.

I suddetti elementi di fatto, letti alla luce della pervasiva presenza della *'ndrangheta* nel territorio della Locride in generale e di Portigliola in particolare, inducono pertanto a ritenere che gli stessi siano sintomatici della sussistenza dei presupposti per l'attivazione delle misure di cui all'art. 143, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL PREFETTO
(Mariani)

22A03663

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DECRETO 19 maggio 2022.

Aggiornamento dell'allegato A, parte 1, del decreto 8 gennaio 2021 recante innovazioni in materia di accertamento delle modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli e aggiornamento della carta di circolazione.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada» e, in particolare, l'art. 78, comma 1, in materia di modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione;

Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, e, in particolare, l'art. 1, comma 4-*bis*, che autorizza il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con proprio decreto, a modificare l'allegato A al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2021, inserendo tra le modifiche ai veicoli per le quali l'aggiornamento della carta di circolazione non è subordinato a visita e prova ai sensi dell'art. 78, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche quelle riguardanti i sistemi ruota previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 gennaio 2013, n. 20;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2021, recante «Innovazioni in materia di accertamento delle modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli e aggiornamento della carta di circolazione»;

Visto il decreto del direttore generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione 5 novembre 2021, recante «Adeguamento del decreto 8 gennaio 2021 recante innovazioni in materia di accertamento delle modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli e aggiornamento della carta di circolazione»;

Considerato che le modifiche ai veicoli per le quali l'aggiornamento della carta di circolazione non è subordinato a visita e prova sono disciplinate nell'allegato A del sopra citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2021;

Decreta:

Articolo unico

1. L'allegato «A», parte 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2021, è sostituito con il seguente:

«Allegato A - parte 1 - (art. 1, comma 2). (Modifiche ai veicoli per le quali l'aggiornamento della carta di circolazione non è subordinato a visita e prova).

1. Sostituzione serbatoio GPL del sistema di alimentazione bifuel o monofuel;

2. Installazione o rimozione gancio di traino sui veicoli delle categorie internazionali M1 ed N1;

3. Installazione per sostituzione di attacco sferico montato sul timone di rimorchi di categoria internazionale O destinati ad essere trainati dai veicoli di categoria internazionale M1 e N1;

4. Installazione o rimozione dei doppi comandi per veicoli da adibire ad esercitazioni di guida;

5. Installazione o rimozione di adattamenti per la guida dei veicoli da parte di conducenti disabili:

5.1 Pomello al volante;

5.2 Centralina comandi servizi;

5.3 Inversione dei pedali acceleratore-freno nella configurazione speculare a quella originaria;

5.4 Spostamento leve comandi servizi (luci, tergicristalli, etc.);

5.5 Specchio retrovisore grandangolare interno;

5.6 Specchio retrovisore aggiuntivo esterno.

6. Installazione dei sistemi ruota previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 gennaio 2013, n. 20».

Roma, 19 maggio 2022

Il Ministro: GIOVANNINI

Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, registrazione n. 1822

22A03707

DECRETO 19 maggio 2022.

Aggiornamento dell'allegato A, parte 2, e allegato B del decreto 8 gennaio 2021 recante innovazioni in materia di accertamento delle modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli e aggiornamento della carta di circolazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA MOTORIZZAZIONE E PER I SERVIZI AI CITTADINI
E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

Visto l'art. 78, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 come modificato dall'art. 49, comma 5-*ter*, lettera *g)* del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», che prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individui, individui le tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali, anche con riferimento ai veicoli con adattamenti per le persone con disabilità, per le quali la visita e prova non sono richieste nonché stabilisca le modalità e le procedure per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 2021 che, all'art. 5, comma 2, prevede che gli allegati al decreto stesso sono aggiornati con provvedimento del direttore della Direzione generale per la motorizzazione;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dalla mobilità sostenibili n. 149 del 19 maggio 2022 adeguamento del decreto 8 gennaio 2021 recante innovazioni in materia di accertamento delle modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli e aggiornamento della carta di circolazione;

Visto il decreto dirigenziale del 5 novembre 2021 del direttore generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione che ha modificato l'allegato A del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2021 introducendo nuove modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli non subordinate a visita e prova;

Considerato che, si rende necessario aggiornare l'allegato B del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2021 per prevedere dichiarazioni delle officine conformi alle modifiche apportate alle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli non subordinate a visita e prova;

Considerato che si rende necessario modificare il punto 1.1.1.5 della parte 2 dell'allegato A del decreto Ministeriale dell'8 gennaio 2021 per rettificare un errore materiale.

Decreta:

Art. 1.

Il punto 1.1.1.5 dell'allegato «A» parte 2 è sostituito da:

«1.1.1.5 nulla osta del costruttore del veicolo, ove previsto dall'art. 236 del regolamento di attuazione al nuovo codice della strada.».

Art. 2.

L'allegato «B» del decreto 8 gennaio 2021, è sostituito dall'allegato al presente decreto.

Roma, 19 maggio 2022

Il direttore generale: D'ANZI

Allegato B al DM del 8.1.2021
(articolo 2, comma 5)

Schede di dettaglio e fac-simile dichiarazione

1. Sostituzione serbatoio GPL

1.1 Dichiarazione concernente la sostituzione di un serbatoio GPL su un veicolo omologato fin dall'origine con sistema di alimentazione GPL

Il sottoscritto .... nato a .... il .... in qualità di .... della Ditta .... con sede in .... partita IVA o C.F. .... Iscritta alla CCIA ....sezione meccatronica con codice identificativo MCTC n. ………………………………..

Consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del medesimo d.P.R. n. 445/2000:

- di aver sostituito sul veicolo targato .... telaio n. ....
il serbatoio originale marca .... con omologazione n. ....
Capacità .... Forma .... (indicare cilindrica o toroidale)

con il serbatoio nuovo di fabbrica
marca .... con omologazione n. ....
Capacità .... Forma .... (indicare cilindrica o toroidale)
- di aver sostituito /non aver sostituito gli accessori fissati al serbatoio riportati nel fascicolo di omologazione del serbatoio ed in seguito specificati
....
....
- che per il fissaggio del serbatoio installato in sostituzione di quello originario e della camera stagna di ventilazione (ove sia stata prevista) ha utilizzato lo stesso sistema di ancoraggio del serbatoio originario e i medesimi punti di ancoraggio al veicolo senza alterarne minimamente l'originaria resistenza.
- di aver rispettato tutte le prescrizioni vigenti in materia, ed in particolare, quelle riguardanti:
  - il fissaggio dei serbatoi e della camera stagna di ventilazione (ove sia stata prevista);
  - la resistenza dei supporti e dei punti di ancoraggio al veicolo;
  - le caratteristiche delle tubazioni.
- di aver effettuato, dopo l'installazione, la prova di tenuta in conformità alle prescrizioni dell'allegato 4 del regolamento UN-ECE 115 del sistema speciale di adattamento sopra specificato, a garanzia che non vi siano fuoriuscite di gas.

Si allega alla presente:
- certificato di conformità del serbatoio

Luogo e data   firma (per esteso e leggibile)

1.2 Dichiarazione dell'allestitore per la sostituzione di un serbatoio di un sistema speciale di adattamento a GPL non montato in origine dal costruttore del veicolo

Il sottoscritto .... nato a .... il .... residente a .... via .... in qualità di .... della Ditta .... con sede in .... partiva IVA o C. F. .... Iscritta alla CCIAA di........................ sezione meccatronica. codice identificativo MCTC n. ………

Consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del medesimo d.P.R. n. 445/2000:

- di aver sostituito sul veicolo targato .... telaio n. ....
il serbatoio esistente con altro di marca .... con omologazione n. ....
Capacità .... Forma .... (indicare cilindrica o toroidale)
- che il suddetto serbatoio rientra tra quelli previsti dall' omologazione del sistema speciale di adattamento installato sul veicolo stesso;
- di aver rispettato tutte le prescrizioni vigenti in materia, ed in particolare, quelle riguardanti il fissaggio dei serbatoi e della camera stagna di ventilazione (ove sia stata prevista);
- che la realizzazione degli ancoraggi del serbatoio è tale da garantire una resistenza alle sollecitazioni prescritte - di aver sostituito /non aver sostituito gli accessori fissati al serbatoio riportati nel fascicolo di omologazione del serbatoio ed in seguito specificati:
....
....
- di aver effettuato, dopo l'installazione, la prova di tenuta in conformità alle prescrizioni dell'allegato 4 del regolamento UN-ECE 115 del sistema speciale di adattamento sopra specificato, a garanzia che non vi siano fuoriuscite di gas.

Si allega alla presente:
- copia certificato conformità del serbatoio

Luogo e data firma (per esteso e leggibile)

2. Installazione / rimozione di gancio di traino / attacco sferico [2]

Il sottoscritto .... nato a .... il ....
residente a .... via .... in qualità di .... della Ditta .... con sede in .... partiva IVA o C. F. ....
Iscritta alla CCIAA di......................... sezione meccatronica codice identificativo MCTC n. ……….

Consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del medesimo d.P.R. n. 445/2000:

- di aver installato / rimosso [2] sul veicolo targato .... telaio n. ....
il gancio di traino / attacco sferico [2] di tipo .... classe………………. con omologazione n. ....
valore D……… carico verticale ……

- che il suddetto gancio / attacco [2] sferico rientra tra quelli previsti per tipo funzionale del veicolo (1);
- di aver rispettato tutte le prescrizioni fornite sia dal costruttore del veicolo, sia quelle fornite dal costruttore del dispositivo di traino / attacco sferico [2], nonché tutte le altre prescrizioni di buona tecnica applicabili, con particolare riferimento ai punti di ancoraggio, agli elementi di fissaggio e alle coppie di serraggio [1].
- di aver posizionato / rimosso [2] correttamente la targhetta identificativa che i lavori sono stati effettuati a perfetta regola d’arte

Si allega alla presente:
- certificato di omologazione e relativo allegato
- nulla osta del costruttore (eventuale)

Luogo e data firma (per esteso e leggibile)

(1) Ove previsto
(2) cancellare la voce non prevista

3. Installazione adattamenti

Il sottoscritto .... nato a .... il ....
residente a .... via .... in qualità di .... della
Ditta .... con sede in .... partiva IVA o C. F. ....
Iscritta alla CCIAA di......................... sezione meccatronica codice identificativo MCTC n. ……….

Consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del medesimo d.P.R. n. 445/2000:

- che sul veicolo targato .... telaio n. ....di aver installato i seguenti adattamenti/modificato i seguenti comandi originari:

…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….

Dichiara, inoltre:
- che il dispositivo installato è stato approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – CSRPAD con verbale n.…..del ………..
- che i lavori sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle prescrizioni fornite sia dal costruttore del veicolo, sia quelle fornite dal costruttore del dispositivo.

Si allega alla presente:
- certificato di origine del dispositivo
- nulla osta del costruttore (ove prescritto)

Luogo e data   firma (per esteso e leggibile)

4. Installazione doppi comandi per veicoli da adibire ad esercitazioni di guida (solo autovetture e Noleggio Senza Conducente)

Il sottoscritto .... nato a .... il .... residente a .... via .... in qualità di .... della Ditta ………………………………... ….. con sede in .... partiva IVA o C. F. .... Iscritta alla CCIAA di................................ sezione meccatronica codice identificativo MCTC n. ……..……

Consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del medesimo d.P.R. n. 445/2000:
- che sul veicolo targato .... telaio n. ....di aver installato i doppi comandi per uso esercitazioni di guida e privato (cancellare la voce privato se solo uso scuola guida)

Marca: …………………………………………………..
Tipo: ………………………………………………………….

Dichiara, inoltre:

- che il dispositivo installato è stato approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – CSRPAD con verbale n. ………..…..del ……..……..
- che i lavori sono stati eseguiti a perfetta regola d’arte e nel rispetto delle prescrizioni fornite sia dal costruttore del veicolo, sia quelle fornite dal costruttore del dispositivo.

Si allega alla presente:
- certificato di origine del dispositivo
- nulla osta del costruttore (ove prescritto)

Luogo e data firma (per esteso e leggibile)

5. Installazione dei sistemi ruote

Il sottoscritto .... nato a .... il ....
residente a .... via .... in qualità di .... della
Ditta .... con sede in .... partiva IVA o C. F. ....
Iscritta alla CCIAA di......................... sezione meccatronica. codice identificativo MCTC n. …….

Consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del medesimo d.P.R. n. 445/2000:

- di aver installato sul veicolo targato .... telaio n. .... il sistema ruote individuato dal numero di omologazione.................... e costituito dai seguenti elementi:
1) ……………………………………………………….
2) ……………………………………………………….
3)………………………………………………………...
…….
- che il suddetto sistema ruote rientra tra quelli previsti per tipo funzionale del veicolo;
- che l'installazione è stata effettuata a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle prescrizioni fornite costruttore del sistema stesso e di quelle del costruttore del veicolo (1).

Si allega alla presente:
- copia certificato conformità del sistema ruota

Luogo e data firma (per esteso e leggibile)

---

(1) cancellare "*e di quelle del costruttore del veicolo*" se non ricorre.

22A03708

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 16 giugno 2022.

Autorizzazione all'attività di trasferenza di rifiuti urbani indifferenziati presso gli stabilimenti AMA di Ponte Malnome - via Benedetto Luigi Montel 61/63, Roma e di Acilia (RM) viale dei Romagnoli 1167. (Ordinanza n. 1).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista la legge n. 234 del 30 dicembre 2021 che, all'art. 1 comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo «al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025», in carica fino al 31 dicembre 2026;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022 con il quale il Sindaco *pro tempore* di Roma Capitale è stato nominato Commissario straordinario di Governo al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale;

Visto il decreto-legge 50 del 17 maggio 2022 recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» ed, in particolare, l'art. 13 rubricato «Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025» che, al comma 1, attribuisce al Sindaco l'esercizio delle competenze assegnate alle regioni, anche per quanto riguarda:

la predisposizione e l'adozione del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale;

la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;

l'elaborazione e approvazione del piano per la bonifica delle aree inquinate;

l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicurando la realizzazione di tali impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti;

l'autorizzazione dell'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'art. 7, comma 4-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006;

Dato atto che:

con deliberazione n. 52 del 25/26 settembre 2015, l'Assemblea capitolina di Roma Capitale ha approvato l'affidamento ad AMA S.p.a. del «servizio di gestione dei rifiuti urbani e di igiene urbana della città di Roma, per la durata di quindici anni, e nei limiti autorizzativi degli strumenti di programmazione economico-finanziaria di Roma Capitale», sulla base del Piano economico finanziario pluriennale alla stessa allegato;

con deliberazione n. 51 del 23 settembre 2015, l'Assemblea capitolina ha approvato, altresì, gli indirizzi programmatici e le linee guida per la predisposizione del nuovo contratto di servizio per la gestione dei rifiuti urbani e i servizi di igiene urbana tra Roma Capitale e AMA S.p.a.;

la giunta capitolina, con deliberazione n. 106 del 31 maggio 2019, ha approvato il nuovo Contratto di servizio tra Roma Capitale e AMA S.p.a. per la gestione dei rifiuti urbani e i servizi di igiene urbana, valevole per gli anni 2019-2020-2021, sottoscritto il 6 giugno 2019, da ultimo prorogato con determinazione dirigenziale del direttore del Dipartimento ciclo dei rifiuti di Roma Capitale n. 30/2022 prot. NA/2721 del 6 giugno 2022, in attuazione di quanto disposto dalla giunta Capitolina con deliberazione n. 195 del 3 giugno 2022;

Rilevato che

nell'ambito del territorio di Roma Capitale, in conseguenza dell'incendio sviluppatosi in data 11 dicembre 2018 presso il TMB di AMA S.p.a. sito in via Salaria, n. 981, l'impiantistica a supporto della chiusura del ciclo dei rifiuti urbani era costituita da tre impianti di Trattamento meccanico biologico (TMB di Rocca Cencia di proprietà di AMA S.p.a. e TMB cc.dd. «Malagrotta 1» e «Malagrotta 2», gestiti da E. Giovi S.r.l. in amministrazione giudiziaria), nonché da un impianto di Tritovagliatura gestito da terzi;

a far data dal 31 marzo 2021 si è assistito alla chiusura della discarica di Roccasecca (FR) per esaurimento del bacino IV e della rinuncia da parte del gestore MAD S.r.l. all'autorizzazione integrata ambientale già rilasciata dalla Regione Lazio per il Bacino V, con determinazione n. G/15189 del 14 dicembre 2020;

per far fronte a tale criticità impiantistica regionale il Presidente della Regione Lazio e il Sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale (Ordinanza CMRC 2021 - 0107903 del 15 luglio 2021 e successive modifiche e integrazioni) hanno adottato provvedimenti straordinari volti all'individuazione nell'immediato di spazi impiantistici alternativi di smaltimento per il conferimento degli scarti prodotti dagli impianti di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati, onde scongiurare l'interruzione del pubblico servizio di gestione dei rifiuti in diversi ATO del Lazio;

la discarica attualmente attiva nel territorio regionale è la discarica Ecologica Viterbo S.r.l. (sita nel comune di Viterbo) vista la chiusura a far data dal 14 marzo 2022 della discarica Ecoambiente S.r.l. (sita nel comune di Albano Laziale);

Considerato che

in data 15 giugno 2022 si è sviluppato un incendio di ingenti proporzioni che ha interessato l'impianto di trattamento meccanico-biologico (TMB) gestito dalla E. Giovi S.r.l. in amministrazione giudiziaria, denominato «Malagrotta 2» con capacità di trattamento autorizzata fino a 900 ton/g;

tale impianto, strategico alla chiusura del ciclo dei rifiuti urbani d Roma Capitale, risulta allo stato attuale inutilizzabile;

Preso atto che

la società A.M.A. S.p.a., al fine di porre in essere tutte le azioni tecnico-logistiche necessarie a scongiurare una situazione emergenziale nel territorio di Roma Capitale, con note prot. 59102 e 59098 del 16 giugno 2022, ha richiesto nulla osta specifico a poter avviare le attività di trasferenza di rifiuti urbani indifferenziati (EER 200301) nello stabilimento AMA di Ponte Malnome - via Benedetto Luigi Montel n. 61/63, Roma e nello stabilimento di Acilia (RM) viale dei Romagnoli n. 1167 per le quantità nelle medesime note specificate.

La Regione Lazio ha rilasciato il nulla-osta con note prot. n. U.0596487 e U.0596485 del 16 giugno 2022;

Dato atto che

in data 16 giugno 2022 si è tenuto il tavolo tecnico, convocato dalla Prefettura di Roma per la rimodulazione del ciclo dei rifiuto a seguito dell'incendio di Malagrotta dello scorso 15 giugno che ha visto la partecipazione della Regione Lazio, di Roma Capitale, della società A.M.A. S.p.a., della società E. Giovi S.r.l.;

in tale sede la Regione Lazio ha confermato l'autorizzazione delle attività di trasferenza di rifiuti urbani indifferenziati (EER 200301) nello stabilimento AMA di Ponte Malnome - via Benedetto Luigi Montel n. 61/63, Roma e di Acilia (RM) viale dei Romagnoli n. 1167;

Atteso che

al fine di adottare tempestivamente ogni necessaria misura volta a contenere e circoscrivere le conseguenti criticità nella gestione del ciclo dei rifiuti, il Commissario straordinario di Governo ritiene sussistenti i presupposti e le condizioni per l'adozione dell'ordinanza ai sensi dell'art. 13, comma 2 del decreto-legge n. 50/2022;

Ritenuto necessario

porre in essere ogni intervento volto a contenere la situazione di grave rischio per l'igiene pubblica e di grave pregiudizio per la qualità ambientale e per il decoro e la vivibilità urbana;

Ordina:

1. Di autorizzare, per le motivazioni esposte nelle premesse, alle condizioni e con le prescrizioni di seguito riportate, l'esercizio dell'attività di trasferenza dei rifiuti provenienti dalla raccolta urbana indifferenziata di Roma Capitale (codice EER 200301), nello stabilimento AMA di Ponte Malnome - via Benedetto Luigi Montel n. 61/63, Roma e di Acilia (RM) viale dei Romagnoli n. 1167.

Società	A.M.A. S.p.a.
Sede legale:	via Calderon de la Barca n. 87 - 00142 Roma
Codice fiscale e partita I.V.A.	05445891004

per le operazioni di stoccaggio (operazione di gestione R13 dell'allegato «C» alla parte IV del decreto legislativo n. 152/2006) sul rifiuto EER 200301, rispettivamente:

Stabilimento AMA di Ponte Malnome - via Benedetto Luigi Montel n. 61/63, Roma:

per un quantitativo giornaliero di ulteriori 400 ton/g (300 ton/g già autorizzate con determinazione della Regione Lazio n. G13960 del 15 ottobre 2019, da ultimo, prorogata con Determinazione della Regione Lazio n. G16672 del 29 dicembre 2021) e fino ad un massimo di 700 ton/g;

Stabilimento AMA di Acilia (RM) viale dei Romagnoli 1167:

per un quantitativo giornaliero massimo di 150 ton/g.

2. Di stabilire che gli effetti del presente provvedimento, dovranno limitarsi al tempo strettamente necessario all'individuazione delle più opportune soluzioni idonee al superamento delle criticità in essere e, comunque, ad un periodo non superiore a sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

3. L'obbligo in capo ad A.M.A. S.p.a. di effettuare l'attività di trasferenza con le limitazioni ed in ossequio alle condizioni di seguito specificate:

a) le operazioni di trasferenza dei rifiuti dovranno essere effettuate nel rispetto delle condizioni previste all'art. 193 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) le operazioni di trasferenza dei rifiuti dovranno avvenire prevedendo tutti i presidi necessari ad evitare ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti;

c) le operazioni di trasferenza dei rifiuti dovranno avvenire prevedendo tutti i presidi necessari a garantire il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitando ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori, odori e dispersione di aerosol;

d) le aree delle operazioni di trasferenza dei rifiuti dovranno essere individuabili, in modo univoco, attraverso l'apposizione di idonee segnaletiche verticali e orizzontali; in particolare, le aree di scarico, stoccaggio e carico dei rifiuti in ingresso e in uscita dovranno essere individuate con apposita cartellonistica;

e) le aree delle operazioni di trasferenza dei rifiuti attività dovranno essere delimitate e presidiate, prevedendo attività di pulizia (manuale e/o meccanizzata) giornaliera a fine servizio delle aree non destinate allo stoccaggio dei rifiuti;

f) le superfici delle aree delle operazioni di trasferenza dei rifiuti dovranno essere impermeabilizzate e possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti;

g) le superfici delle aree delle operazioni di trasferenza dei rifiuti dovranno essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici;

h) nelle aree delle operazioni di trasferenza dei rifiuti dovrà essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro;

i) le operazioni di scarico dei rifiuti dovranno essere effettuate con una bassa velocità di uscita ed una adeguata altezza di caduta;

j) le operazioni di trasferenza dovranno avvenire nelle aree individuate nelle planimetrie allegate;

k) le operazioni di trasferenza dei rifiuti dovranno essere espletate entro le quarantotto ore dal conferimento in sito;

l) le operazioni di trasferenza dei rifiuti dovranno essere effettuate evitando la promiscuità dei rifiuti, provvedendo, pertanto, a mantenerne la separazione per tipologie omogenee (es. dai rifiuti codice EER 150106 la cui attività di trasferenza è stata autorizzata con d.d. n. 3338 del 10 maggio 2010, da ultimo prorogata con determinazione della Regione Lazio n. G00047 dell'8 gennaio 2021);

m) nelle aree delle operazioni di trasferenza dei rifiuti dovrà essere garantito l'accesso all'impianto alle autorità competenti al controllo, senza l'obbligo di approvazione preventiva; a tal proposito dovrà essere reperibile, anche nelle ore notturne, un responsabile il cui recapito dovrà essere indicato chiaramente, su apposito cartello, all'ingresso del sito;

n) dovranno essere assicurati la regolare tenuta dei registri di carico e scarico nonché tutti gli altri adempimenti previsti dal Titolo 1 della Parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e della normativa tecnica di settore;

o) i rifiuti in uscita dal sito dovranno essere conferiti a soggetti regolarmente autorizzati per il recupero. Per il trasporto dei rifiuti dovranno essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell'art. 212 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto di quanto regolamentato dal decreto ministeriale n. 120/2014;

p) le operazioni di trasferenza dei rifiuti dovranno essere effettuate nel rispetto di quanto indicato dalla circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. 1121 del 21 gennaio 2019 recante «Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi», provvedendo, altresì, ad inviare alla Prefettura di Roma tutte le informazioni utili all'elaborazione del Piano di emergenza esterno (PEE) secondo le «Linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti» (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 agosto 2021);

q) le operazioni di trasferenza dei rifiuti dovranno essere effettuate nel rispetto del decreto legislativo n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, della normativa relativa alla prevenzione incendi; in particolare dovrà essere redatto un Piano di emergenza interno (PEI) ai sensi dell'art. 26-*bis* del decreto-legge n. 113/2018 e garantita la presenza di personale addetto alla gestione delle emergenze formato ai sensi del decreto ministeriale del 10 marzo 1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

r) le acque di percolamento dovranno essere convogliate e raccolte al fine di essere inviate ad idoneo impianto autorizzato di recupero/smaltimento;

s) dovrà essere prevista la presenza di idonei dispositivi volti ad impedire che le acque meteoriche esterne possano confluire nelle aree delle operazioni di trasferenza.

4. di disporre che la società A.M.A. S.p.a. entro sessanta giorni dalla adozione della presente ordinanza dovrà rispettivamente provvedere a:

per lo stabilimento AMA di Ponte Malnome - via Benedetto Luigi Montel 61/63, Roma:

aggiornare le garanzie finanziarie già prestate per l'A.I.A. n. B02442 del 30 aprile 2012 come successivamente modificate come richiesto con Determinazione della Regione Lazio, nel rispetto di quanto stabilito nella D.G.R. n. 239/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, producendo e trasmettendo apposita appendice integrativa che tenga conto della nuova attività presente sul sito autorizzata con la presente Ordinanza e del tempo per il quale la stessa è stata rilasciata;

per lo stabilimento AMA di Acilia (RM) viale dei Romagnoli 1167:

prestare le garanzie finanziarie previste dalla deliberazione di giunta Regionale del Lazio n. 239 del 17 aprile 2009 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del decreto-legge n. 50/2022, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso la presenza ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il «Codice del processo amministrativo».

Roma, 16 giugno 2022

Il Commissario straordinario di Governo
GUALTIERI

Il direttore del Dipartimento ciclo dei rifiuti di Roma Capitale
GIACOMELLI

Via Macchiarella
VIA C. LENORMANT
TELECAMERE VIDEO SORVEGLIANZA
BARRE AUTOMATICHE CON TELEPASS
VIA DEI ROMAGNOLI
VIA DEI ROMAGNOLI
PARCHEGGIO MEZZANA
RECUPERO R12
EER 20.03.01
A=1700 MQ
300 T/GIORNO
TRASFERENZA
EER 20.03.01
A=700 MQ
150 T/GIORNO
BARRE AUTOMATICHE CON TELEPASS E
PULSANTE ATTIVATO DA POSTAZIONE FISSA
BARRE AUTOMATICHE MAGNETICHE
SCARRABILI
AREA OFFICINA
STAZIONE
DI SERVIZIO
(SERBATOIO)
LEGENDA
AREA AUTORIZZATA PER ATTIVITA' DI RECUPERO (R12)
DI RIFIUTI NON PERICOLOSI EER 20.03.01 PER 300
T/GIORNO. DETERMINAZIONE G15334 DEL 10/12/2021
AREA DA AUTORIZZARE PER ATTIVITA' DI TRASFERENZA
RIFIUTI NON PERICOLOSI EER 20.03.01 PER 150 T/GIORNO
ama
AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE S.p.A.
Via Calderon de la Barca, 87 - 00142 Roma (RM)
ROMA CAPITALE
X MUNICIPIO
Insediamento AMA spa sito in Roma a via ROMAGNOLI
Istanza autorizzazione trasferenza EER 20.03.01 150 T/g
RAPPRESENTANTE LEGALE:
Prof Angelo Piazza
DIREZIONE IGIENE AMBIENTALE
Ing. Marco Casonato
RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI
Ing. Emanuele Lategano
STAFF PROGETTAZIONE:
SCALA:
grafica
TAVOLA:
UNICA
ELABORATO:
Planimetria aree
REVISIONE:
GIUGNO 2022
AGGIORNAMENTI
DATA
1
2
3

ama

ROMA CAPITALE

XI MUNICIPIO

STABILIMENTO PONTE MALNOME

Istanza autorizzazione trasferenza EER 20.03.01 400 T/g

Planimetria area

UNICA

GIUGNO 2022

PLANIMETRIA AREA TERMOVALORIZZATORE

Scala 1:250

Via di Castel Malnome

ACCESSO 1

ACCESSO 2

TRASFERENZA
EER 20.01.32
EER 18.01.03*
A=750 MQ

TRASFERENZA
EER 20.03.01
A=1700 MQ
400 T/GIORNO

TRASFERENZA
EER 20.03.01
EER 15.01.06
EER 20.01.01
EER 16.01.01
A=2500 MQ
300 T/GIORNO

LEGENDA

AREA AUTORIZZATA PER ATTIVITA' DI TRASFERENZA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI
EER 20.03.01
EER 15.01.06
EER 20.01.01
EER 15.01.01
PER 300 T/GIORNO.
DETERMINAZIONE G16672 DEL 29/12/2021

AREA AUTORIZZATA PER ATTIVITA' DI TRASFERENZA MEDICINALI SCADUTI
EER 20.01.32
EER 18.01.03*
DETERMINAZIONE G16672 DEL 29/12/2021

AREA DA AUTORIZZARE PER ATTIVITA' DI TRASFERENZA RIFIUTI NON PERICOLOSI EER 20.03.01 PER 400 T/GIORNO

N°	DESCRIZIONE
1	Magazzino
2	Stoccaggio rifiuti sanitari/accettati
3	Bagni
4	Area mezzi di caricamento
5	Imp. termodistr. (comb. - postcomb. - caldaia)
6	Imp. trattamento e depurazione fumi
7	Ciminiera
8	Vasca accumulo scarichi industriali
9	Stoccaggio ammoniaca in soluzione acquosa
10	Evacuazione scorie
11	Stoccaggio rifiuti prodotti dall'impianto
12	Palazzina servizi
13	Stoccaggio rifiuti sanitari/accettati
14	Ex serbatoio stoccaggio gasolio
15	Vasca accumulo antincendio
16	Imp. trattamento acque industriali
17	Gruppo pompaggio antincendio
18	Edificio produzione energia elettrica
19	Gruppo elettrogeno e serbatoio gasolio

22A03695

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di vari medicinali per trasferimento di titolarità da Novartis Farma S.p.a. a Immedica Pharma AB.

Estratto determina AAM/PPA n. 473/2022 dell'8 giugno 2022

Trasferimento di titolarità: AIN/2022/859+AIN/2022/1045

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora intestati alla società Novartis Farma S.p.A. con sede legale in largo Umberto Boccioni, 1, 21040 Origgio, Varese, codice fiscale 07195130153

Medicinale BETOPTIC;

Confezione «5 mg/ml collirio, soluzione» flacone contagocce 5 ml

A.I.C. 025899016;

Medicinale CUSIMOLOL

Confezione «5mg/ml collirio, soluzione» flacone da 5 ml

A.I.C. 032004020;

Medicinale FLAREX

Confezione «0,1% collirio, sospensione» flacone contagocce 5 ml

A.I.C. 029202013;

alla società Immedica Pharma AB, con sede legale in SE-113 29, Stoccolma, Svezia.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali sopraindicati deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti dei medicinali, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A03639

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELLE ALPI ORIENTALI

Aggiornamento della pericolosità geologica nei Comuni di Dogna, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese e Resiutta.

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, delle norme di attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del sottobacino del fiume Fella, con decreto del segretario generale n. 35 del 6 giugno 2022, è stata aggiornata la pericolosità geologica nei Comuni di Dogna, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese e Resiutta (UD).

L'aggiornamento ha efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito www.alpiorientali.it

22A03667

Aggiornamento della pericolosità idraulica nel Comune di Amaro

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, delle norme di attuazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni, con decreto del segretario generale n. 36 del 6 giugno 2022, è stata aggiornata la pericolosità idraulica presente nel Comune di Amaro (UD).

L'aggiornamento ha efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito www.alpiorientali.it

22A03668

Aggiornamento della pericolosità geologica nel Comune di Forni Avoltri

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, delle norme di attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del fiume Tagliamento, con decreto del segretario generale n. 34 del 6 giugno 2022, è stata aggiornata la pericolosità geologica nel Comune di Forni Avoltri (UD).

L'aggiornamento ha efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito www.alpiorientali.it

22A03669

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 23 giugno 2022, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere ai sensi dell'art. 71 della Costituzione una proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare dal titolo:

«Modifica dell'articolo 116 comma 3 della Costituzione, concernente il riconoscimento alle Regioni di forme e condizioni particolari di autonomia, e dell'art. 117, commi 1, 2 e 3, con l'introduzione di una clausola di supremazia della legge statale, e lo spostamento di alcune materie di potestà legislativa concorrente alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso lo studio dell'avv. Adami Pietro in Roma, Corso Italia n. 97.

22A03794

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 13 giugno 2022 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* alla signora Aqsa Nawaz, Console generale della Repubblica Islamica del Pakistan in Milano.

22A03666

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione della medaglia di bronzo al valore Aeronautico

Con decreto presidenziale n. 264 datato 8 giugno 2022 è stata concessa la medaglia di bronzo al valore Aeronautico conferita al maggiore Mirko Romani, nato il 22 maggio 1981 a Genzano di Roma (RM), con la seguente motivazione: «Ufficiale del ruolo delle armi, impiegato nell'ambito dell'operazione «Aquila Omnia», in qualità di Comandante del Nucleo avanzato di collegamento e coordinamento per l'evacuazione del personale afghano collaboratore dei contingenti nazionali in Afghanistan, senza risparmio di energia alcuna si prodigava quotidianamente, per l'intera durata della missione, nel difficilissimo compito di recupero del personale afghano ammassato presso gli ingressi dell'aeroporto di Kabul. In un quadro di sicurezza proibitivo, esposto a colpi di arma da fuoco ed esplosioni, con la costante presenza di una folla disperata di migliaia di persone, dimostrava coraggio, audacia ed esemplare senso del dovere, riuscendo a trarre in salvo migliaia di persone, in particolar modo donne e bambini. Magnifica figura di ufficiale, contribuiva ad accrescere il lustro e il prestigio dell'Aeronautica militare, delle Forze armate e della Nazione in ambito internazionale». — Kabul (Afghanistan), 15-27 agosto 2021.

22A03696

Concessione di croci di bronzo al merito dell'Esercito

Con decreto ministeriale n. 1376 datato 1° giugno 2022 è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito conferita al colonnello Roberto Trubiani, nato il 7 luglio 1967 a Popoli (PE), con la seguente motivazione: «Addetto per la difesa della Rappresentanza diplomatica militare presso l'Ambasciata d'Italia in Afghanistan, ha fornito esemplare prova di perizia, ferrea determinazione e chiara visione degli obiettivi da conseguire in un periodo storico caratterizzato da costante instabilità politico-sociale ed evidente minaccia terroristica. Al deteriorarsi delle condizioni di sicurezza, si è adoperato senza tregua al fine di evacuare quanti più cittadini afghani, contribuendo in misura determinante al successo delle operazioni. Magnifica figura di ufficiale dalle altissime qualità etico-militari che, con il proprio qualificato impegno, ha contribuito a elevare il prestigio e l'immagine delle Forze armate italiane in ambito internazionale». — Kabul (Afghanistan), 15-27 agosto 2021.

Con decreto ministeriale n. 1377 datato 1° giugno 2022 è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito conferita al tenente colonnello Andrea Brozzetti, nato l'8 dicembre 1962 a Chiusi (SI), con la seguente motivazione: «Ufficiale superiore, conduceva in prima persona le attività per l'evacuazione del personale afghano collaboratore dei contingenti nazionali, in un ambiente estremamente complesso e caratterizzato da incertezza istituzionale. In qualità di comandante del Centro controllo evacuazione, istituito all'interno dell'aeroporto di Kabul, si prodigava nelle operazioni che hanno permesso di trarre in salvo oltre cinquemila cittadini afghani. Magnifica figura di ufficiale, contribuiva ad elevare il lustro e il prestigio dell'Esercito, delle Forze armate italiane e della Nazione in ambito internazionale». — Kabul (Afghanistan), 15-27 agosto 2021.

Con decreto ministeriale n. 1378 datato 1° giugno 2022 è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito conferita al colonnello Severino Amatucci, nato il 26 febbraio 1969 a Catanzaro, con la seguente motivazione: «Comandante dell'8º Reparto infrastrutture, con grande determinazione poneva in essere un'efficace e decisa azione direttiva, volta all'individuazione dei prioritari fabbisogni connessi al programma di ammodernamento e rinnovamento delle installazioni militari, fornendo un risoluto impulso alla finalizzazione di diversi progetti di centralità strategica per la Forza armata. Brillante esempio di eccezionali capacità tecniche e organizzative che, con la sua attività, ha contribuito a dare chiaro lustro all'Esercito rafforzandone il prestigio e le potenzialità». —Territorio nazionale, gennaio-dicembre 2021.

22A03697

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «PKF Godoli Ras S.r.l.», in Bologna.

Con d.d. 9 giugno 2022, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, la società «PKF Godoli RAS S.r.l.», con sede legale in Bologna (BO), C.F. e numero di iscrizione al registro delle imprese 03862381203, è autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

22A03670

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione contabile di aziende rilasciata alla «BIM Fiduciaria (e di revisione) S.p.a.», in Torino.

Con d.d. 9 giugno 2022, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, la società all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione, rilasciata con decreto interministeriale 31 luglio 1984, modificato in data 15 marzo 1988 e in data 21 aprile 2005, alla società «BIM Fiduciaria (e di revisione) S.p.a.», con sede legale in Torino (TO), C.F. e numero di iscrizione al registro delle imprese 04272450018, deve intendersi riferita alla società «Investis Fiduciaria (e di revisione) S.p.a.», in forma breve «Investis Fiduciaria S.p.a.», a seguito della variazione della denominazione sociale.

22A03671

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GU1-146) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.